

LXXVII.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — Il Presidente comunica un messaggio col quale il Presidente della Camera dei deputati trasmette un progetto di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, relativo all'aggregazione del comune di Caraffa di Catanzaro al mandamento di Borgia — Dà quindi lettura di una lettera d'invito al Senato per la inaugurazione del monumento Minghetti in Bologna — *Deliberazione per la rappresentanza del Senato a quella cerimonia* — Il ministro del Tesoro presenta un disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio degli affari esteri; lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio; ed un progetto di legge per disposizioni del Tesoro — *Votazione a scrutinio segreto del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia* — *Approvazione dei due articoli del progetto di legge: Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata* — *Discussione del progetto di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito* — *Approvazione dell'art. 1, dopo osservazioni del senatore di San Marzano, e risposta del ministro della guerra; e degli articoli successivi fino al 7 inclusivo* — *Parlano sull'articolo 8 i senatori Blaserna, relatore, e Pierantoni* — Il ministro delle finanze presenta due progetti di legge, l'uno per maggiori spese per corrispondere ai comuni il decimo sulla ricchezza mobile; l'altro pel condono di soprattasse e multe per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo, registro, assicurazioni, ecc. — *Ripresa la discussione, discorrono sull'art. 8 i senatori Lampertico, Cerruti, Di Camporeale, Pierantoni per fatto personale, Parenzo, Blaserna relatore ed il ministro della guerra* — *Approvazione dell'art. 8, e del 9 ultimo del progetto* — Il Presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, del Tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e di agricoltura, industria e commercio. Interviene in seguito il ministro delle finanze.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasi-Crudeli chiede un congedo di dieci giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intende accordato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, li 20 giugno 1896.

« In adempimento di quanto è prescritto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto si onora di partecipare alla E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non fu fatta dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Dall'onorevole signor presidente della Camera dei deputati è giunto il seguente messaggio:

« Roma, 20 giugno 1896.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Caraffa di Catanzaro al mandamento di Borgia », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta del 20 giugno 1896, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« T. VILLA ».

È pure pervenuta la lettera seguente:

« Bologna, 20 giugno 1896.

« Eccellenza,

« Domenica 28 corrente, alla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina e di S. A. R. il Principe di Napoli sarà inaugurato in Bologna il monumento a Marco Minghetti e l'istituto ortopedico Rizzoli.

« Nel nome della città e della provincia, noi abbiamo l'onore d'invitare il Senato a volere prendere parte alla duplice, solenne cerimonia concorrendo così a rendere omaggio allo statista insigne e allo scienziato filantropo che illustrarono Bologna nel Parlamento nazionale.

« Nella fiducia che il Senato vorrà farci l'alto onore d'accettare il nostro invito, rassegnamo con grato animo all'E. V. il sentimento della più profonda osservanza.

« G. SANTENI

« Presidente del Consiglio provinciale di Bologna.

« G. BANSECHI

« Presidente della Deputazione provinciale di Bologna

« A. DALLOLIO

« Sindaco di Bologna ».

PRESIDENTE. Io proporrei che il Senato si facesse rappresentare a queste funzioni dai signori senatori residenti in Bologna e provincia, insieme ad una Commissione dell'Ufficio di Presidenza.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti tre progetti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97;

Disposizioni di Tesoro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questi tre progetti di legge, approvati dalla Camera dei deputati, i quali, per ragione di competenza, saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego il signor senatore segretario, Corsi di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione dei due articoli del progetto di legge: « Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata » (N. 163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 163).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,735,000 per l'esecuzione di opere complementari nel porto di Licata, le quali sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie agli effetti dell'art. 13, primo capoverso, del testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Tale spesa, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sarà ripartita, secondo il progressivo sviluppo dei lavori, in sei esercizi finanziari a cominciare dal 1896-97, e s'imputerà al fondo degli imprevisti di cui al n. 38 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1889, n. 6280, per l'esecuzione di nuove opere marittime e lacuali.

(Approvato).

Art. 2.

Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli esercizi nei quali sarà stanziata la spesa di cui al precedente articolo, saranno iscritti i contributi dovuti a termini di legge dalle provincie e dai comuni interessati nel porto di Licata.

Il comune di Licata sarà esonerato dal pagamento della sua quota di contributo.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito » (N. 162).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Domando all'onorevole ministro di dichiarare se intenda che la discussione sia aperta sul progetto ministeriale o sul progetto della Commissione.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Accetto sia aperta sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge. (V. Stampato, n. 162 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

All'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento stato approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a), è sostituito il seguente:

« Il contingente di 1^a categoria e quello di 2^a categoria che ciascuna leva deve somministrare al regio esercito sono determinati con legge ».

Senatore DI SAN MARZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAN MARZANO. Vorrei domandare uno schiarimento al signor ministro.

Dalla legge ora vigente è stabilito che gli uomini esuberanti della 1^a categoria fanno tutti parte della 2^a categoria colla facoltà di dividere queste in 1^a e 2^a parte; da questo articolo non apparisce chiaro se gli esuberanti alla 1^a e 2^a categoria devono invece passare alla 3^a.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. La vigente legge sul reclutamento si limita a stabilire che annualmente il Parlamento fissi per legge il numero degli uomini che devono far parte della prima categoria. Il resto degli uomini riconosciuti abili e non assegnati alla 3^a categoria vengono ascritti alla 2^a.

In questo disegno di legge si propone una variante che apparisce dagli articoli successivi e che ha per effetto di aumentare molto il contingente di 1^a e di 2^a categoria eliminando uno dei fattori che dava diritto alla terza, e cioè l'articolo 87 della legge sul reclutamento in base al quale vengono assegnati a tale categoria gli iscritti che hanno un fratello al servizio militare ascritto all'esercito permanente.

Ora invece sarebbero di diritto ascritti alla seconda categoria, e quindi il contingente com-

plessivo di prima e seconda categoria verrà aumentato. Si è poi creduto di fare un passo di più e stabilire annualmente per legge non solo il numero degli uomini di prima categoria, ma anche quello degli uomini di seconda. È naturale che, come giustamente osservava l'onorevole Di San Marzano non tutti costoro possono far parte della prima e seconda categoria; e quindi gli eccedenti verranno assegnati alla terza categoria.

Ciò è stabilito appunto dagli articoli successivi, coi quali si evita di ricorrere a quel ripiego di dover dividere la seconda categoria in prima e seconda parte, divisione che faceva un po' di confusione. E a questo ripiego si doveva ricorrere perchè se il Governo aveva bisogno di un contingente di novantamila uomini di prima categoria e di ventimila di seconda, qualora avesse avuto invece quarantamila uomini di seconda categoria, non potendo istruirli tutti chiamava sotto le armi la parte necessaria e lasciava senza istruzione quella sovrabbondante, alla quale non si sarebbe potuto nemmeno dare conveniente impiego in caso di mobilitazione. Con questa legge invece gli uomini eccedenti vanno in terza categoria.

Con queste spiegazioni e con quanto risulta dagli articoli successivi, l'onorevole Di San Marzano potrà, credo, essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 1° che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

All'art. 87 del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Gli iscritti che hanno un fratello germano o consanguineo, al servizio militare dello Stato ascritto alla 1^a categoria dell'esercito permanente o del corpo reale equipaggi e quelli indicati nel num. 14 dell'art. 86, qualora non abbiano diritto per altro titolo alla assegnazione alla terza categoria, sono destinati a completare il contingente di 2^a categoria di cui all'art. 8.

« Quelli di essi che risultino esuberanti a tale contingente sono assegnati alla 3^a categoria ».

Conseguentemente a tale disposizione, al citato testo unico vengono apportate le modificazioni che seguono:

a) All'art. 9 aggiungere:

« Il riparto del contingente di 2^a categoria è fatto in base al numero totale degli iscritti rimasti arruolati in 2^a categoria al termine delle operazioni della leva, tanto per ragione del numero estratto, quanto per effetto dell'articolo 87 ».

b) All'art. 10 aggiungere:

« Similmente si procede per la ripartizione fra i singoli mandamenti del contingente di 2^a categoria ».

c) All'art. 11 sostituire:

« L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli iscritti alla 1^a ovvero alla 2^a categoria.

« Però gli iscritti di cui all'art. 87 vengono classificati immediatamente dopo quelli stati assegnati alla 2^a categoria pel numero d'estrazione per essere, essi pure in base al numero d'estrazione, a seconda dei casi, o destinati a completare il contingente di 2^a categoria ovvero assegnati alla 3^a categoria ».

d) All'art. 89 sostituire:

« Le assegnazioni alla 3^a categoria di cui all'art. 88 e le assegnazioni alla 2^a od alla 3^a categoria di cui all'art. 87 competono nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione di tutte le assegnazioni alla 3^a categoria ed anche delle assegnazioni alla 2^a categoria in applicazione del detto art. 87, state accordate a fratelli viventi la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servizio militare ».

« Questa disposizione non sarà applicata al quarto figlio, il quale sarà iscritto nella terza categoria, quando i tre fratelli maggiori prestino servizio sia nella prima, sia nella seconda categoria ».

L'Ufficio centrale ha trasmesso un emendamento che dovrebbe sostituire questo ultimo capoverso.

Invece di dire: « Questa disposizione non sarà applicata al quarto figlio il quale sarà iscritto, ecc. », si dica: « È però assegnato alla terza categoria l'iscritto idoneo al servizio militare quando abbia tre fratelli germani o consanguinei ascritti alla prima o seconda categoria, ed appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile ».

Dò facoltà di parlare al ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Io accetto la redazione dell'Ufficio centrale, trovando giusta la modificazione introdotta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento all'ultimo capoverso dell'art. 2 e che ho letto.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo secondo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Gli articoli 95, 96 e 97 del citato testo unico sono abrogati.

(Approvato).

Art. 4.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 86 del citato testo unico sono sostituiti i seguenti:

« Gli iscritti possono invocare il diritto all'assegnazione alla 2^a od alla 3^a categoria, a senso del presente articolo e degli articoli 87 e 88, tanto se lo abbiano acquisito e perfetto nel giorno dell'apertura della sessione della leva alla quale concorrono, quanto se ne vengano in possesso posteriormente e fino alla chiusura della sessione stessa.

« Nel primo caso il diritto dovrà essere comprovato avanti al consiglio di leva entro il giorno fissato per la chiusura della sessione; e nel secondo caso dovrà essere comprovato entro i due mesi successivi, se si tratta di iscritti residenti nel Regno, od entro i sei mesi se si tratta di iscritti residenti all'estero ».

Conseguentemente a tale disposizione, al citato testo unico vengono apportate le modificazioni che seguono:

a) all'ultimo capoverso dell'articolo 59 sostituire:

« Nel caso che un iscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1^a od in 2^a categoria, giusta il numero estratto, salvo ad assegnarlo successivamente alla 2^a od alla 3^a categoria se egli ne provi il diritto nei termini stabiliti dall'art. 86 ».

b) all'art. 98 sostituire:

« L'uomo che si arruolò volontario, se prima del concorso alla leva venga a trovarsi in condizioni di famiglia per le quali gli spetterebbe l'assegnazione alla 2^a od alla 3^a categoria a termini degli articoli 86, 87 e 88, può essere prosciolto dal detto arruolamento per determinazione del ministro della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

« Tale proscioglimento può essere anche accordato al volontario che venga a trovarsi nelle condizioni suddette durante la sessione della leva cui appartiene per ragione di età ».

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 124 del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Contraggono:

« la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei reali carabinieri, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

« la ferma di anni tre gli iscritti di leva che non hanno diritto alle ferme più brevi indicate in appresso, coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e gli iscritti di leva che vengono assegnati alla regia marina militare;

« la ferma di anni due gli iscritti stati rimandati a senso degli art. 78 e 80, che vengono arruolati nella leva che sussegue immediatamente quella alla quale concorsero per ragione di età, e gli iscritti che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1^a categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

« la ferma di dodici mesi gli iscritti stati rimandati a senso dei citati art. 78 e 80, che vengono arruolati dopo due leve da quella alla quale concorsero per ragione di età, ed i volontari di un anno ».

(Approvato).

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 125 è sostituito il seguente:

« In tempo di pace, compiuta la ferma, i militari di 1^a categoria sono inviati in congedo illimitato; però quelli con ferme di due anni e di un anno, meno i volontari di un anno, sono invece inviati in licenza illimitata fino al compimento del terzo anno del loro obbligo di servizio e possono essere richiamati sotto le armi anche con precetto personale. Quelli stati assegnati alla regia marina militare continuano a far parte del corpo reale equipaggi ».

Conseguentemente all'ultimo comma dell'articolo 122 sostituire:

« La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi, salvo l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 125 ».

(Approvato).

Art. 7.

L'art. 126 del citato testo unico è abrogato.
(Approvato).

Art. 8.

Agli articoli 81 ed 82 del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari.

« Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia legazione o il regio consolato più vicino: e in base al risultato di questa visita vengono, secondo i casi, arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, ovvero riformati.

« Gli iscritti nati e residenti all'estero e quelli che si recano all'estero prima di aver compiuto il 17° anno di età, qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, eccetto in caso di mobilitazione, finchè duri la loro residenza all'estero, e vengono definitivamente prosciolti da ogni obbligo di servizio militare quando abbiano compiuto il 32° anno di età senza aver trasferito la residenza nel Regno.

« Non possono godere della dispensa di cui sopra i militari, che abbiano perduto volontariamente la cittadinanza italiana nei casi indicati nell'art. 11 del Codice civile.

« I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono, nel termine di 15 giorni, darne notificazione al distretto militare e presentarsi per adempiere i loro obblighi di servizio militare.

« Possono però in casi gravissimi ed eccezionali ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ad un mese.

« Contravvenendo a queste prescrizioni sono dichiarati disertori.

« Le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto capoverso del presente articolo, possono essere applicate anche ai giovani che al loro concorso alla leva si trovino nei collegi destinati nel Regno o nella colonia Eritrea al tirocinio per le missioni.

« Cesserà per essi l'ottenuto beneficio qualora interrompano il tirocinio suddetto, ovvero se, dopo aver ultimato il tirocinio stesso o compiuto il 26° anno di età, non vengano effettivamente destinati all'estero in qualità di missionari, o perdano tale qualità prima di aver compiuto il 32° anno di età ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone tre emendamenti a questo articolo.

Nel 4° capoverso del 4° paragrafo, invece di dire: « il 17° anno di età », si dica: « il 15° anno di età ».

Nel penultimo paragrafo invece di dire: « Le disposizioni contenute nel 3° e nel 4° capoverso del presente articolo, possono essere applicate anche ai giovani che al loro concorso alla leva si trovino nei collegi destinati, nel Regno o nella colonia Eritrea » si dica: « si trovino nei collegi del Regno o della colonia Eritrea, riconosciuti dallo Stato, e destinati al tirocinio per le missioni ».

Finalmente nell'ultimo capoverso, invece di dire: « Cesserà per essi l'ottenuto beneficio qualora interrompano il tirocinio suddetto, ecc., ecc. », si dica: « Con decreto reale saranno stabilite le norme e i limiti di tale concessione, la quale cesserà di essere qualora interrompano il tirocinio suddetto ».

Senatore BLASERN A, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Siccome questi emendamenti non erano stati inseriti nel testo che è stato messo a disposizione dei signori senatori, mi credo in dovere di dare alcuni schiarimenti sulle ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre questi piccoli mutamenti.

Innanzitutto qui al 3° capoverso era detto: « Gl' iscritti nati e residenti all'estero, e quelli che si recano all'estero prima d'aver compiuto il 17° anno di età, qualora vengano arruolati, sono dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi, ecc. ». Era stato messo innanzi questo dubbio, che l'età di 17 anni fosse un po' troppo alta, dimodochè sarebbe questa una ragione forse per promuovere artificialmente l'emigrazione.

Ciò stante, noi proponiamo che si dica: « il 15° anno di età », perchè un giovane di 15 anni non è ancora indipendente, e vuol dire che se va all'estero, lo fa insieme colla sua famiglia.

Riguardo agli ultimi due capoversi noi proponiamo che, dove si parla dei collegi destinati al tirocinio per le missioni, si dica: riconosciuti dallo Stato, perchè si temeva che senza di questo il numero di tali collegi potesse crescere a dismisura; nell'istesso tempo si poteva temere che il numero degli alunni in questi collegi potesse anche aumentare; ed è per togliere questo dubbio che noi proponiamo si dica, che con decreto reale saranno stabilite le norme ed i limiti di tale concessione.

Con questo, credo che lo Stato abbia tutto in mano per impedire gli abusi.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi, son venuto in Senato per combattere una parte dell'articolo 11.

Ieri l'altro esposi all'illustre collega il professor Blaserna, relatore, le perplessità, che nell'animo mio aveva sollevato la lettura dell'articolo come prima era redatto, nella parte, in cui conferiva un privilegio ai giovani accolti nei collegi destinati al tirocinio delle missioni; ne dissi a lui le ragioni, che oggi ripeterò in Senato, perchè gli emendamenti annunciati non vincono le giuridiche resistenze.

Molti fra voi ricorderanno la dotta ed eloquente discussione, che ebbe luogo in questa aula dal 22 al 26 maggio dell'anno 1875. Mi suona ancora nella mente la dottrina di venerandi patrioti, di profondi scienziati, che trattarono il tema dell'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge militare e il dovere dello Stato a non sanzionare eccezioni a favore dei giovani, che si avviavano per la carriera ecclesiastica.

Più volte per ragione di studi rilessi le orazioni di Terenzio Mamiani, di Carlo Cadorna, di Michele Amari, del Pantaleoni, e di altri che ebbero grande autorità in questo Senato, perchè la loro virtù era pari alla prudenza politica.

Voi ricordate in qual modo fu sollevata la questione? Le grandi, meravigliose vittorie delle armi tedesche nella Francia persuasero gli Stati militari d'Europa di riformare i loro ordinamenti e di proclamare il principio della nazione armata, salvo le incapacità naturali. Una sola eccezione, su cui saggiamente parlò il nostro collega Cannizzaro, fu sanzionata. La *nazione armata* significò il dovere cittadino di tutti gli italiani idonei a concorrere alla difesa della patria nell'esercito, che non è soltanto scuola di combattimento, ma scuola di alte virtù civili e militari. Nella Camera dei deputati parecchi oratori, che poi ebbero l'onore di un seggio in questa Camera vitalizia, sostennero la necessità dell'eguaglianza innanzi alla legge. Desumendo precipuamente questo dovere dai proclamati principî della separazione dello Stato dalla Chiesa e dalla considerazione che si nasce cittadino col dovere di servire la patria, mentre la vocazione ad una professione è determinazione che non può dare luogo a privilegio.

Si obbiettava a favore dell'antico privilegio che un articolo della legge permetteva il volontariato a colui, il quale pagava una somma; ma ben si rispose dal senatore Cannizzaro, non doversi dare a detto articolo il carattere di privilegio, chè anzi esso sanzionava un maggior sacrificio della vita per la patria, perchè i padri di famiglia, i quali permettevano ai loro figliuoli d'isciversi prima della leva nel volontariato, facevano ricusare ai medesimi giovani la possibilità di essere iscritti in un'altra categoria. Detti giovani si mettono in prima linea, e poichè appartengono alla classe dirigente, per il principio dell'eguaglianza, che sta nel valutare gli uomini secondo le loro attitudini, è da supporre, e lo diceva anche Terenzio Mamiani, che un anno di educazione militare basti quanto i tre che si debbono addimandare agli operai, ai proletari.

Come la Camera dei deputati anche quest'assemblea proclamò un principio utile agli stessi giovani destinati per la carriera ecclesiastica

i quali non sempre hanno la vocazione ad una tale professione e sono invece condannati o da superstizioni, o da autorità male intesa dei genitori ad uffici e sacrifici contrari agli animi loro. Io non vo ripetere numerosi esempi di uomini, che costretti dalla tirannia paterna a seguire una professione che non sentirono nell'animo, dovettero infrangere il giogo, insorgere contro l'autorità paterna per soddisfare le latenti energie dell'animo; mi basta ricordare un solo caso. La pia donna, che diè la vita a Giuseppe Garibaldi, lo voleva prete, e Giuseppe Garibaldi, che non fuggì mai, fuggì dalla casa paterna per non ubbidire alla volontà della madre. Immaginate quali sarebbero stati i destini della patria italiana, se Giuseppe Garibaldi avesse dovuto accendere candele e moccoli, dire litanie vivendo nell'ipocrisia.

Altro oratore, ad esempio, il prof. Pantaleoni provò con esatta statistica il danno, che le esenzioni adducevano allo stesso sacerdozio, dandoci un superfluo numero di preti. Avevamo in quell'anno in Italia 95 mila preti mentre la Francia ne aveva 52 mila, studiando il rapporto tra la popolazione italiana e la francese e i loro sacerdoti, si riconosceva un'eccedenza, permettetemi la frase, propria del ministro delle finanze di 12 o 13 mila preti che erano un'esuberanza per la cosa sociale e religiosa, quando si pensi il celibato dei preti, al modesto prodotto degli uffici religiosi. Però il Senato ebbe nell'Ufficio centrale una maggioranza ed una minoranza. La maggioranza accettava senza alcuna eccezione la legge come era stata deliberata dalla Camera dei deputati; due nostri colleghi, il senatore Tabarrini e il compianto senatore Mauri, propugnavano due modeste eccezioni, l'una: che i parroci non sarebbero stati chiamati sotto le armi, l'altra che i giovani seminaristi fossero addetti al servizio amministrativo e sanitario.

Il Senato, dopo una dotta discussione, decise che l'esenzione addomandata non era giusta, e che l'assegnamento al servizio amministrativo, ossia la facoltà di assegnare alle ambulanze, alle farmacie, agli ospedali, i giovani che provenivano dai seminari, doveva essere una potestà di regolamento.

Sono decorsi vent'anni di felice esperimento e nessuno ha potuto dire che la legge abbia nociuto allo Stato e recato danno alla Chiesa.

Vi sono stati molti giovani, i quali dopo l'a-

dempimento del servizio militare sono tornati alla Chiesa, come altri hanno sentito che l'animo loro non aveva vocazione ai servizi del culto. Di questa determinazione di vocazione la società ne ha ottenuto vantaggio.

Nessuna agitazione sorse da parte del clero a rivendicare il privilegio dell'esenzione militare, che una volta corrispondeva ad altre esenzioni, fra le quali quella del pagamento delle tasse, poichè è celebre la massima: « la nobiltà paga con la spada, il popolo con la borsa, il clero con le preghiere ».

Oggi non si addimanda la esenzione dei preti esercenti il ministero sacerdotale, ma il pensiero si è fermato ai seminaristi che facciano il tirocinio delle missioni.

Non vo' credere che i fautori del privilegio lo sosterranno evocando la memoria di un disegno di legge studiato da Pasquale Stanislao Mancini. Io posso dire che nell'articolo della legge in discussione non vi è neppure l'ombra della mente di quell'insigne intelletto. Il ministro Mancini aveva studiato una legge organica di protezione delle esplorazioni scientifiche e delle missioni. L'opinione pubblica, specialmente quella della stampa, si appalesò contraria al disegno di legge, ed il mio maestro ed autore lo disdisse senza neppur volere che fosse recato a studio e discussione.

In quell'anno, che il disegno ha la data del maggio 1885, si erano destate vivissime speranze in ordine alla espansione coloniale, che il Mancini pensava d'indirizzare con la forza delle idee e dell'azione di propagande commerciale, scientifica e religiosa. Oggi invece la patria nostra fu ferita da grosse delusioni, e deve riparare agli errori e alle violenze mal preparate.

Combattendo l'esenzione proposta rendo giustizia all'on. ministro della guerra, ricordando ch'egli non ne ha il diritto di autore.

Il disegno è del ministro Mocenni, che obbediva alla politica di guerra a fondo e di espansione coloniale, vagheggiata dal Crispi. Egli propose l'isolato privilegio a favore non dei missionari, ma degli aspiranti alle missioni.

Dal giorno che l'on. Mocenni propose questo disegno di legge ad oggi, diverse sono le intenzioni del Governo, che informate alla scuola dell'esperienza fa politica di raccoglimento e di pacificazione in Abissinia. Nell'ultimo mio di-

scorso dimostrai quanto sia pernicioso il pensiero di ficcarsi in Oriente tra l'ortodossia, rappresentata dal Cesare di Russia e sorretta dalla Chiesa greca e il fanatismo musulmano ridestato dal madhismo. Una lunga esperienza ne avverte che le missioni servono come strumento di dominio soltanto per quegli Stati, nei quali lo Stato, sia Governo a Parlamento o Impero, detta leggi alla Chiesa, o vi sia la prevalente unione della Chiesa con lo Stato pel sistema dei concordati.

Per tali popoli le missioni sono vere sentinelle avanzate, che preparano la conquista vagheggiata. E ben lo sanno gli stessi popoli che rimasero estranei al movimento cristiano, i quali per la dura esperienza, avvertono: che prima si presentano i missionari, poi i mercanti e da ultimo i soldati. Se non dicessi cosa notissima, e se potessi dimenticare che parlo dinanzi al Senato, che tutto sa e nulla ignora, potrei ricordare che buona parte delle conquiste coloniali fu generata dalla deliberata punizione delle stragi dei missionari e degli esploratori. Ed ora io vi domando: era questo il momento, era questa la stagione, in cui si doveva presentare la soluzione di un quesito così arduo e difficile? Un articolo di legge, che per ledere il proclamato principio dell'eguaglianza innanzi la legge e per le sue attinenze con le relazioni dello Stato colla Chiesa, voleva il consenso del ministro degli affari esteri, del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro guardasigilli?

Secura è la fiducia, che io ho nell'ingegno tecnico, nella scienza militare del general Ricotti, mio antico comandante; ma posso dubitare della sua piena competenza alla determinazione dell'obbietto, che l'articolo propone.

Io non ho trovato nella relazione alcun elemento, che addimostri la necessità, che sente lo Stato di provvedere ad un ufficio puramente religioso. Lo Stato ha il dovere di tutelare la libertà di coscienza e l'eguaglianza di tutti i culti. Mi permetterò di domandare ai miei egregi e riveriti colleghi, perchè non hanno scritto nel disegno di legge l'esenzione dei rabbini, l'esenzione dei pastori valdesi?

Non è molto che il barone Hirsch lasciò una immensa fortuna per provvedere alla salvezza della forte stirpe israelitica espulsa dalla Polonia e dalla Russia.

Ma pur facendosi una legge d'eguaglianza nei privilegi sempre si agirebbe contro il diritto comune degli Italiani. Può piacere a qualcuno misticamente credente che gli allievi delle missioni non siano obbligati a correre sotto le armi per uno o tre anni, come può dispiacere ad un povero padre di famiglia, che attende dalla vita del figliuolo, dal lavoro di lui, un pane per la famiglia, che il giovane delle sue speranze sia chiamato al servizio delle armi; ma non sono le utilità e le bontà delle professioni, che possono determinare dopo la dichiarata incompetenza dello Stato a derogare alla norma di doverosa eguaglianza. Nè posso tacere i pericoli che l'esenzione addurrebbe. L'Italia nostra ha troppi preti. Il clero è quale la nazione se lo fa. Esso è troppo isolato dal ceto comune; ignora la coltura laica; tutti i seminari in Roma ed anche i suburbicari furono lasciati in balia del papato; le scuole condotte dai religiosi, gli educandati si svolgono sotto la clausura. L'esercito invece è scuola di morale, di onore, di patriottismo e di virtù civili, in cui si ritempra la smarrita virtù natia de' miseri accasciati da un insegnamento da eunuchi.

Mi permetta poi l'onorevole Blaserna che io gli domandi se ha ben ponderato l'emendamento che all'ultim'ora ci ha proposto.

Noi non sapevamo sino a ieri quali erano i collegi dei missionari che esistevano ed esistono nell'Eritrea dopo gli ultimi avvenimenti. Oggi si parla di collegi di missionari riconosciuti dallo Stato. Avete stipulato col Sommo Pontefice una specie di concordato, pel quale il Capo gerarca della Chiesa cattolica, che si ostina ad avocare a sè non solo l'insegnamento religioso, ma anche quello civile, vi avrà dato potestà d'ispezionare le scuole de' missionari?

E se otteneste la licenza, credete che si debba abbandonare tutto l'ordinamento al decreto reale?

Noi lo sappiamo per esperienza quale tormento nasca dal regolamento.

L'onorevole ministro Ricotti accetta l'incarico di far questo decreto; mi ascolti: io lo reputo ottimo soldato; ma, mi permetta che non gli dia la virtù d'un pievano (*ilarità*); un decreto fatto oggi sarà torturato, corretto, ampliato dai successori.

Io quindi propongo per essere logico, per attenermi ai convincimenti, che vidi trionfare

trenta e più anni or sono e che non si possono rinunziare in un momento: che sia soppresso questo comma della legge, bastando a far sicura e migliore la sorte dei missionari il fatto che essi saranno parte dell'emigrazione quando si recheranno all'estero.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione di comuni del decimo sulla imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894 ».

Di concerto col ministro del Tesoro ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per « Condono di soprattasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, assicurazione e manomorta, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (all. R) e 13 settembre 1894, n. 2078 (serie 2^a) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge.

Il primo disegno di legge per « Maggiore spesa », per ragioni di competenza, sarà trasmesso all'esame della Commissione permanente di finanze.

Quanto all'altro progetto di legge per « Condono di soprattasse », sarà trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. Qualunque fossero gl'intendimenti, come si voleva dire, di espansione attribuiti alla politica dell'antecedente Ministero, sta in fatto che l'antecedente Ministero, nel proporre un disegno di legge per il reclutamento dell'esercito non aveva nè punto nè poco compresa facilitazione alcuna per coloro i quali consacrano la loro vita alle missioni.

Si fu l'Ufficio centrale del Senato, il quale, fra le altre ragioni per cui non dava corso a quel disegno di legge, ha accennata anche

questa, che non conteneva facilitazione alcuna per il missionario.

La relazione del nostro Ufficio centrale poneva in rilievo che fra le altre deficienze di quel disegno di legge vi era anche quella di non tener conto delle necessità di cui si doveva tener conto appunto per le missioni.

Venuto il nuovo Ministero, questi raccolse l'invito dell'Ufficio centrale, ed ha fatta la proposta che oggi vi sta dinanzi e che venne testè combattuta.

Io non darò troppa ampiezza alla discussione mettendo in campo le ragioni che vennero discusse dal precedente oratore quanto alla leva dei chierici in generale. Qui, prima di tutto, si tratta di una esenzione che quasi si potrebbe dire per pubblico servizio o altrimenti per uno scopo affatto speciale. Si tratta di una esenzione molto limitata, particolarmente dalle condizioni cui è circoscritta dal disegno di legge e in cui è tanto più circoscritta nell'emendamento dell'Ufficio centrale.

Discorrerò poi di questa proposta di legge, in concreto e degli emendamenti che sono proposti dall'Ufficio centrale.

Per parte mia non farò richiamare l'attenzione del Senato a fatti che con grande scapito d'Italia si sono compiuti oramai in lungo giro di anni, e a cui troppo tardi viene a riparare, pure in minima parte, questo disegno di legge.

Per i favori che particolarmente il Governo di una nazione vicina usa alle missioni, trovando emule in ciò altre nazioni, è dolorosamente vero, che dove le missioni affidate ad Italiani mantenevano il nome dell'Italia, oggi sono subentrati stranieri.

Io quasi ogni giorno, oserei dire, mi trovo a contrastare il terreno all'azione che da parte degli stranieri viene a contrapporsi a quella pur legittima che nei cerchiamo di esercitare in nome d'Italia.

Alcuni fatti accenno, altri domanderò permesso al Senato, e particolarmente al presidente se ciò crederà di concedermi, di allegare alle poche parole che io tengo oggi davanti al Senato.

Duolmi infinitamente di dire che fino al 1863 i frati italiani, cappuccini, erano rimasti soli al governo di tutte le missioni affidate all'ordine più popolare d'Italia, ma ora!

Ora la missione dei Galla passò alla Francia

nel 1863; le isole Seychelles alla provincia di Savoia, in quello stesso anno; Costantinopoli alla provincia di Parigi nel 1880; e nel 1892 il Rajpootana nelle Indie con 14 milioni di abitanti. L'Arabia alla provincia di Lione nel 1888 e nel 1893 la Mesopotamia. Il Punjab nelle Indie con 13 milioni di abitanti alla provincia del Belgio nel 1888, avendo già ceduto una parte nel 1887 ad una congregazione inglese. L'Araucania nel Chili alle provincie di Spagna nel 1880 con l'aiuto di una provincia tedesca. I regni di Bettiah e Nepal nelle Indie con 14 milioni di abitanti alle provincie del Tirolo tedesco nel 1892.

Le missioni del Sud del Brasile alla provincia di Trento nel 1889.

La missione di Tunisi cessata dal 1891 sostituita dal Lavigerie. L'istituto d'Oriente presso Smirne ceduto nel 1895 alla provincia del Tirolo tedesco.

Insomma al chiudersi di qualche anno fa erano in dette missioni 348 missionari, di cui 244 italiani.

Sul finire del 1894 ve ne erano 448, ma non ostante questo aumento gl'italiani erano diminuiti e gli stranieri aumentati di 144.

Altri fatti adunque mi riservo di addurre, giacchè parmi in parte anche da quei soli fatti che ho accennati essere più che provato che l'azione nostre viene continuamente contrastata, viene continuamente diminuendo (1). D'altra parte è un fatto questo troppo notorio senza

(1) I Francescani, Minori Riformati e Osservanti, han dovuto chiudere la stazione di Assab, rinunciare a nove stazioni dell'Alto Egitto.

Nel Chili, verso la metà di questo secolo, i Missionari erano *tutti* italiani; oggi si trovan ridotti a numero minimo. Il Vicariato dello Shan-si, Cina, è stato ceduto all'Olanda. Nel 1895 entrarono nella Missione del Brasile ottantatré tedeschi a sostituire la deficienza degli italiani.

Lo Schan-si ha 15 stazioni e 112 cappelle sparse, soli 15 Missionari, in una popolazione di sessanta milioni.

I Missionari Francescani nostri avevano già le Missioni del Giappone, ora non manca chi vorrebbe riaverle, manca un numero adeguato.

Le Missioni dell'India, fondate da italiani, e desiderate, sono deserte per la cagione stessa.

Nei tre secoli dopo la Riforma, i Missionari italiani si erano volti all'Europa Slava, all'Oriente, all'Africa, alla Cina, al Giappone: nell'America i Missionari nostri vi si sono aperta la via, ma diminuendo il numero delle stazioni in Oriente, in Africa e nell'Europa Slava. Oggi

ricorrere alla celebre espressione del Gambetta per significare che non avrebbe voluto applicare alle relazioni della Francia nel mondo le diffidenze che portava verso l'azione della Chiesa entro la Francia.

perdono terreno dappertutto, sempre per la deficienza di numero.

In tutti i conventi ed ospizi della custodia di Terra Santa la lingua comune è l'italiana, parlata da tanti Francesi, Spagnuoli, Tedeschi, Inglesi, Americani...; in tutte le scuole rette o stipendiate dalla Santa Custodia, le quali son 52, 35 maschili e 17 femminili, l'italiano è obbligatorio; in tutte le officine, in tutti gli affari pubblici si usa la lingua italiana; e così avviene che chi dall'Italia vi arriva non ha bisogno d'apprendere l'arabo, il francese o altro linguaggio per esprimere i suoi pensieri. Parimenti coloro, che si partano dall'Oriente, portano seco la lingua italiana, che hanno appresa in Terra Santa, ed all'uopo la parlano anche bene.

S'aggiunga che questi popoli, mentre da un lato riconoscono d'aver ricevuti da italiani i benefici dell'incivilimento, dell'educazione ed istruzione, conservano nel fondo del cuore sensi profondi di stima, di venerazione, di gratitudine, di rispetto verso quella nazione, che ha dato loro tanti benefattori, maestri, rettori ed educatori.

Ma se pel passato l'Italia poteva andar superba per il suo elemento nazionale in Oriente, ora ha forti cagioni di affliggersi. Da quindici o venti anni in qua i Missionari italiani, che erano preponderanti sovra quelli di ogni altra nazione, vanno siffattamente di giorno in giorno decrescendo ed assottigliandosi da mettere in grandi apprensioni tutti coloro che desiderano il vero bene dell'Italia, della Custodia, e, diciamo anche di quei popoli, che grandemente apprezzano l'indole operosa, savia, intelligente e le doti d'animo degli Italiani.

Per fermo, mentre le altre nazioni vanno accrescendo con grande impegno il numero dei loro, gli Italiani vanno siffattamente decrescendo da potersi avere per certo che gli Italiani, i quali fino a ieri prevalevano, continuando nell'incominciata proporzione non potranno sostenere il confronto delle altre nazioni e il loro nome non sarà altro che una ricordanza del glorioso passato. Infatti in questi soli sei anni ultimi, mentre la Spagna manda annualmente dai suoi collegi parecchi giovani robusti, intelligenti e istruiti; e i Francesi, i quali pochi anni addietro erano rarissimi, ora occupano numerosi uffici cospicui: solo gli Italiani tanto scarseggiano da esser costretti di dar luogo a stranieri.

Dal 1839 l'Italia ha mandati in Terra Santa sacerdoti 16, laici 20; in tutto 36, dei quali sono venuti a mancare o per morte o per partenza sacerdoti 23, laici 12; 35 in tutto. La Spagna ha mandati sacerdoti 27, laici 14; in tutto 41, dei quali vennero a mancare sacerdoti 10, laici 2; totale 12. La Francia ha mandati sacerdoti 6, laici 5; in tutto 11 dei quali vennero a mancare sacerdoti 7, laici 1; fra tutti 8.

Nella prelatura del SS. Sepolcro, un Americano figura fra gli Italiani; nella Guardania e Parrocchia di Cairo,

Or bene: io mi farei mallevadore che alla di stanza non dirò di pochi chilometri, ma alla distanza di pochi passi dal confine delle terre nostre più non vi è ombra di dissidio; non viene neanche in mente che possano religione e patria trovarsi in collisione tra di loro. Solo un pensiero predomina, il pensiero di estendere in nome del più alto sentimento che possa dominare nel cuore umano il nome e l'onore della patria.

La facilitazione la quale viene proposta dal Ministero è l'adempimento di una lettera di cambio tratta nel 1885, e vi alluse il precedente oratore dal ministro degli esteri Mancini insieme a due ministri che ora fanno parte del Governo, i ministri Ricotti e Brin insieme ad altro nostro collega il senatore Pessina che avevano proposto molto più largamente di quello che faccia ora il Governo del Re simili facilitazioni.

E io vorrei leggerle quelle pagine eloquenti della relazione del Governo con cui si esprimeva la necessità di prendere questo provvedimento.

che fu sempre tenuta da Italiani, si è dovuto porre un Francese; come pure le prelature d'Egitto, la maggior parte delle quali anni addietro erano occupate da Italiani, ora sono in mano di stranieri; sicchè a Suez v'è un Prussiano, ad Ismailia un Francese, in Porto Said e Damiatina due Spagnuoli, a Kafr-el-zaiat un indigeno orientale, e non altrimenti è a dirsi della Siria ed altri luoghi.

Nelle 52 scuole in cui s'insegna la lingua italiana da 98 maestri, dei quali per lo meno 35 dovrebbero essere religiosi italiani, ne sono soltanto 12, dei quali 4 stanno al Collegio-Convitto d'Aleppo; e però in 35 scuole, prescindendo dalle femminili, per difetto di religiosi italiani, 27 tra francesi e levantini insegnano a storpiare la lingua del bel paese.

La Francia, per annientare l'azione della Custodia, come schiettamente italiana, invade l'Oriente con le sue Congregazioni religiose d'ogni genere, con le sue scuole e collegi in ogni luogo, sicchè nell'ambito della Custodia essa possiede quasi una ventina d'Istituti di uomini e di donne: i *Domenicani*, gli *Agostiniani*, i *Pères Blancs*, i *Ratisboniani* a Gerusalemme, i *Padri di Betharam* a Betlemme, i *Trappisti* a El-Atrun ed Ekbes, i *Gesuiti* a Beirut, Damasco, in tutta la costa di Siria, sul Monte Libano, in Aleppo, Adana, ecc., in Alessandria, Cairo, Minieh, ecc., i *Lazzaristi* a Beirut, Damasco, Tripoli, Alessandria, ecc., i *Frères* a Gerusalemme, Betlemme, Giaffa, Nazaret, Caifa, Tripoli, Latachia, Cairo, Alessandria, Mansura, Porto Said, Suez, ecc., i *Missionari di Lione* a Tanta, Zagazig, in tutte le quattro provincie che formano il Delta Egiziano, le *Suore di Carità* in Alessandria, Ismailia, Suez, Beirut, Nazaret, le

Se la memoria non m'inganna, quel disegno di legge credo non sia andato innanzi anche senza relazione dell'Ufficio centrale del Senato per due ragioni.

In primo luogo perchè quel disegno di legge era molto complesso e si connetteva con tutte le gravi questioni che si agitavano allora quanto alla Congregazione *De Propaganda fide*; in secondo luogo perchè se la memoria non m'inganna deve essere intervenuta una chiusura di sessione. Ciò non vuol dire che se alcuni credono che quel disegno di legge avesse destinate diffidenze ed opposizioni, altri non possano con uguale autorità asserire che la mancanza di esecuzione di tal disegno di legge, in primo luogo abbia prodotto dei gravi danni per l'azione italiana; in secondo luogo abbia lasciato delle delusioni e disinganni che contribuiscono a perturbare la coscienza pubblica.

Quel disegno di legge non fu, è vero, più riproposto, ma una certa continuità di pensiero mi pare sia manifesta dal fatto che sono ministri, che sedevano anche allora al Governo della cosa pubblica, i quali oggi lo ripropon-

Suore di Sion a Gerusalemme, San Giovanni, Alessandria, le *Suore di San Giuseppe* a Gerusalemme, Betlemme, Giaffa, Ramleh, Ramallah, Nazaret, Saida, Beirut, Aleppo, Cipro, ecc., le *Dame di Nazaret* a Nazaret, Scaffamar, Beirut, Acri, ecc., le *Suore del Buon Pastore* in Cairo, Porto Said, Suez, le *Suore della Madre di Dio* in Cairo, Alessandria, le *Suore de la Délivrande* e dei *Sette Dolori* pure in Cairo, oltre le *Carmelitane* a Caifa, Gerusalemme, Betlemme, le *Clarisse* a Gerusalemme, a Nazaret, le *Riparatrici* a Gerusalemme.

Le altre nazioni pure, sebbene in minor proporzione della Francia, hanno i loro Istituti insegnanti maschili e femminili. Per citarne qualcuna, la Prussia, a mo' di esempio, oltre le colonie fiorentissime di Caifa, di Galilea e Gerusalemme, tiene le *Suore di San Carlo* in Alessandria, Caifa, Gerusalemme, le *Diaconesse* in vari posti importanti della Palestina e della Siria.

L'Inghilterra accresce di dì in dì i suoi Istituti in Egitto, nella Siria e nell'Anatolia, a Gerusalemme.

La Grecia non la cede a nessun'altra per lo zelo che essa spiega nelle sue scuole di Cipro, di Soria, della Palestina e dell'Egitto.

Gli Stati Uniti, con perseverante ardore, hanno aperto numerosissime scuole in Beirut e in tutta la Siria e Mesopotamia.

La Spagna poi, onde sopraffare, almeno col numero, l'Opera della Custodia, non lascia di mandare numerosi Missionari ogni anno e così invade a poco a poco gli uffici preponderanti. Lo zelo della Russia e le sue aspirazioni per la Palestina, le arti che adopera, che zela sono a tutti note; e l'Italia?...

gono. Mi pare sia manifesta dal fatto che il disegno di legge del reclutamento dell'esercito, proposto dall'antecedente Ministero, non ebbe corso fra tante ragioni anche per questa, che è stata consegnata nella relazione dell'Ufficio centrale, cioè, che di questa necessità non si teneva conto.

Ed infine mi pare che la continuità del pensiero sia manifesta in tanti modi, in cui pur si è dolorosamente messa a confronto la condizione di altre potenze che non hanno, mi si lasci dire, i pregiudizi dei liberi pensatori, quando questi pregiudizi tolgono alla nazione i mezzi di estendere l'azione e accrescere il nome d'Italia. E non intendo dire che noi prendiamo a pretesto la religione per favorire i nostri fini nazionali. Io sono più che mai persuaso di quello che disse l'onorevole ministro guardasigilli in altro ramo del Parlamento, che, cioè, Stato e Chiesa devono agire, secondo il loro proprio fine, dentro i limiti del loro proprio ufficio e coi propri mezzi. Sono indipendenti. E nella indipendenza esercitano azione benefica ed efficace, che collima a unico fine; non si collidono, si aiutano; tanto più col sentire in sé l'impulso di porsi in relazione coi tempi, colla civiltà, colle necessità vere dei popoli.

Quando bene si esamina la proposta, la quale ci viene fatta dal Governo insieme all'Ufficio centrale, ciascuno deve vedersi piuttosto un'arra di pacificazione che una sanzione di privilegio.

In fine dei conti è molto tenue la concessione che si fa, ed io penso, che se vi è chi nella concessione scorge un privilegio di favore, a miglior diritto si dovrebbe nel rifiuto di essa scorgere un privilegio odioso, che nessuno certamente vuole.

Venne anche chiesto come mai il Governo si fece lui istitutore di collegi per le missioni. In questo il Governo non ha davanti a sé che dei fatti compiuti, e fatti compiuti da Ministeri che, in verità, non mi pare che in questo argomento possano suscitare diffidenze.

Ciascuno può avere sott'occhio un decreto del 28 settembre 1889 firmato dai ministri Crispi e Zanardelli, decreto il quale appunto ha costituito uno di questi collegi.

Di altri mi sovviene: quello per la trasformazione del convento spagnuolo dei Trinitari Riformati alle Quattro Fontane in Roma in collegio-procura per mantenere le missioni

spagnuole in Africa, 18 febbraio 1892, e la trasformazione del convento spagnuolo dei Minori Francescani Scalzi di San Pasquale e Santi Quaranta Martiri in Roma per mantenere le missioni spagnuole nelle isole Filippine di Luzon Samar e Leite. Che se questi sono per gli spagnuoli, quello primo è evidentemente proprio degli Italiani come di ogni altra nazione.

E poichè l'Ufficio centrale temeva che si potessero comunque arbitrariamente moltiplicare tali collegi ed il numero dei missionari che godessero di queste facilitazioni, una volta che introduce nel suo emendamento che si tratta d'istituti riconosciuti dalla pubblica autorità, appunto come è quello che ho testè citato, in verità non so vedere quali abusi sieno temibili.

Così pel timore, che se non i collegi, si moltiplichino i missionari. In primo luogo dai computi statistici, che oggi si possono fare, parmi chiaro, che non abbia ragione di essere, e per l'avvenire coll'altra aggiunta l'Ufficio centrale si è più che premunito.

Nè diversamente provvedeva il disegno di legge presentato dal ministro Mancini insieme coi ministri Ricotti, Brin e Pessina, poichè sotto forma diversa in fin dei conti in quel disegno di legge era stabilito lo stesso. Quindi poichè a me pare che l'escludere la facilitazione concessa dall'Ufficio centrale, sarebbe un privilegio odioso che non credo sia nell'animo nostro, che appunto vogliamo non creare privilegi favorevoli, ma nemmeno privilegi odiosi; poichè io sento il bisogno di rialzare alquanto gli animi di coloro che giovano all'Italia anche in lontani paesi; poichè in fine il disegno di legge proposto dal Governo emendato dall'Ufficio centrale soddisfa ad un reale bisogno, mantenendosi nei termini strettamente giuridici, io per mia parte così confido che il Senato darà l'approvazione a questo disegno di legge.

Senatore CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CERRUTI. Il non apprezzare in sommo grado l'opera, i sacrifici del missionario italiano all'estero io ritengo non possa essere che una ostentata resistenza al bene della nazione e però cosa aggressiva, dissolvente quindi, dannosa ai nostri interessi.

Parlo in quest'aula la quale, poco, punto, si presta all'ingratitude.

Tutte le nazioni, voi il sapete, fanno ogni sforzo per facilitare, agevolare studi, istituti, Università a missionari che poi spediti in terre lontane, in terre straniere anche in quelle ove sventola la bandiera d'Italia, parlano lingua non nostra, insegnano principii di geografia non dell'Italia, con alterate lezioni di storie additano attività commerciali in odio ai nostri interessi, insegnano e ridestano sentimenti ostili alle legittime nostre aspirazioni, alle leggi del nostro Governo.

Forse m'inganno, onorevoli colleghi, a simile guerra la nazione non può rimanere indifferente. Coloro che per puerile intransigenza...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola « puerile », signor senatore Cerruti, mi pare non sia adatta, perchè sembra diretta ad un senatore, che ha espresso una opinione contraria alla sua, ed io non posso permetterla.

Senatore CERRUTI. Mi lasci continuare, signor presidente, e vedrà ch'io, con la parola « puerile », non ho inteso offendere alcun collega.

PRESIDENTE. Dopo questo commento proseguo pure. (*ilarità*).

Senatore CERRUTI. Coloro che per puerile intransigenza, da una parte, e ve ne possono essere, non ammettono missionari italiani perchè sentono principii patriottici nazionali, e coloro, dall'altra parte, che con ostentato calcolo partigiano non accettano missionari italiani, perchè educati a scuole clericali, in verità a me affacciano al pensiero quel racconto, volgare se volete, ma espressivo, e qua molto proprio: del marito che si è tolta la vista per non più vedere la consorte dalla quale si tenne per accorato.

Hanno pur fatto buona, direi santa prova i nostri missionari nell'Eritrea, i componenti la Prefettura apostolica, accompagnarono le nostre truppe composte di ascari, di fede maomettana, di Cofiti, di Abissini, di varie credenze, i quali, all'egida della bandiera con la croce di Savoia, circondata dai colori nazionali, andavano a combattere orde di fanatici rivoltosi, ingannati da ministri non italiani. E mentre quei missionari benedivano tutti coloro che avevano lasciato la vita sul campo

dell'onore, accanto, ripeto, al labaro nazionale, assistevano nelle ambulanze, negli ospedali i feriti, ridestando con la speranza di superne ricompense la fede alla patria, l'amore al Re, l'affetto alla nazione.

Rispettiamo adunque missionari con tali principii anche se non educati a scuole governative.

Accettiamoli purchè sieno italiani, parlino ed insegnino in italiano, e la nazione, ritenete, troverà soddisfatte le sue aspirazioni.

Rispettato dal tempo, posso parlare di cose remote; sessant'anni addietro, sulle sponde dell'Asia minore, nelle isole dell'Arcipelago, sulle coste dell'Africa a Tripoli, Tunisi, Algeri, Marocco e perfino in Alessandria vi si parlava l'italiano, il commercio era, in gran parte, fatto da Veneti, Napoletani, Toscani, Liguri ed in quei tempi il maggior numero dei missionari era d'Italiani, comunque le chiese fossero sotto la tutela di consoli di altra nazione.

Per carità, per amore di patria, non venga meno in noi la fede nella virtù dei nostri concittadini, quale ne sia l'abito che vestono, i quali vanno all'estero solo affidati alla pubblica carità e dove talvolta non incontrano che sacrifici. Per esperienza posso attestare che l'affetto al paese si ridesta in tutti in ragione della distanza che li separa e del tempo.

Ma per avere missionari italiani fa di mestieri tener conto dei loro studi, proteggere i loro istituti, considerarli al pari degli altri studenti, non mettere inceppi al corso dei loro studi.

E questo è ciò che si chiede con l'emendamento a questo progetto di legge.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Mi dispiace d'interrompere l'interessante discussione che ha sollevato la questione dei missionari. Ma v'è un altro punto che merita di essere rilevato.

Nel terzo comma dell'art. 8 è stabilito che:

« Gli iscritti nati e residenti all'estero e quelli che si recano all'estero prima di aver compiuto il 17° anno di età, qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, eccetto in caso di mobilitazione, finchè duri la loro residenza all'estero, e vengono definitivamente prosciolti da ogni obbligo di servizio militare quando abbiano com-

pito il 32° anno di età senza aver trasferito la residenza nel Regno ».

In altri termini si accorda un trattamento di favore ai giovani che si trovano o si recano all'estero, e fino ad un certo punto, si viene ad incoraggiare l'emigrazione, non essendo impossibile che molti di questi giovani possano andare all'estero allo scopo di sottrarsi all'obbligo della leva.

Questa è una larghezza molto notevole in favore della quale non dubito si possano far valere buone ragioni, e non dubito che il signor ministro e l'onor. relatore vorranno darcene; ma io invito il Senato a voler mettere in raffronto questa larghezza di cui al paragrafo terzo di quest'art. 8, colla spartana durezza dell'articolo 3 della legge che abbiamo votato.

Con l'art. 3 già votato è abolito l'art. 96 della legge di reclutamento attoale; ora, forse non tutti sanno che cosa sia questo art. 96 che abbiamo abrogato. Questo art. 96, giusta le spiegazioni che dà lo stesso relatore, dispone, che siano trasferiti in terza categoria i militari di prima e di seconda categoria, che per eventi posteriori all'arruolamento vengano a trovarsi in condizioni di famiglia, per effetto delle quali, nel momento della leva, avrebbero diritto a tale assegnazione.

Comprenderà il Senato che questa disposizione è assolutamente draconiana, e in molti casi può essere anche una vera e propria iniquità, perchè disgrazie di famiglia possono fare in modo che la continuata presenza del soldato in servizio attivo diventi una vera sciagura per la sua famiglia. Non si comprende che lo Stato il quale ha creduto dover suo, dovere di umanità, di esonerare taluni individui dall'obbligo della leva, per condizioni specialissime di famiglia, neghi poi di acconsentire al ritorno in famiglia di questi giovani, quando sopravvengano dopo l'arruolamento, quei casi che lo Stato stesso ha riconosciuto costituire un titolo per l'esenzione dal servizio militare.

Il fatto che questo cambiamento di stato sia avvenuto prima o durante le operazioni di leva anzichè dopo l'arruolamento non toglie assolutamente nulla alle ragioni che militavano prima in favore della sua esenzione. Dirò di più: il verificarsi di questo caso mentre l'individuo trovasi in servizio, in molti casi può avere conseguenze più dannose per la sua famiglia. In-

fatti, una famiglia sapendo che il figlio sarà soggetto tra pochi mesi alla leva, può in certo modo provvedere ai suoi casi in tempo utile, per esempio una madre vedova può trovar modo di provvedere alla sua famiglia in previsione che gli venga a mancare questo suo sostegno.

Ma quando una disgrazia avviene improvvisamente, quando per esempio muore il padre, e resta una vedova sola con figli minori, e la unica risorsa di questa famiglia è il figlio che è sotto le armi e deve rimanervi ancora forse per uno o due anni, a me pare una vera enormità, poichè può trattarsi di lasciar perire di fame una famiglia.

Le ragioni che adduce l'Ufficio centrale in appoggio di questa crudele innovazione veramente non sono molto convincenti.

Parlando della soppressione dell'art. 96 dell'attuale legge sul reclutamento dice il relatore che « Questa misura, che dal punto di vista sociale appare giusta ed equa, dal punto di vista militare è stata causa di continui reclami. Trattasi di 3 o 4000 uomini all'anno, che dopo avere ricevuto una istruzione più o meno completa, abbandonano le file dell'esercito di prima linea ».

E più oltre:

« L'Amministrazione militare non ha mai cessato di reclamare contro quella disposizione di legge, che rappresenta una spesa tutt'altro che indifferente senza il corrispondente vantaggio », ecc.

Queste ragioni, mi permetta il relatore, sono di un cinismo che veramente fa specie. Scusi l'onorevole Blaserna ma davvero è difficile trovare un altro modo di qualificare un ragionamento il quale se vuole è logico, non c'è niente che dire, ma è d'una durezza estrema e fa completa astrazione da ogni ragione di umanità.

Torno al mio punto. Io aveva invitato il Senato a mettere in confronto la larghezza di cui si fa pompa nell'art. 8 col quale si allargano le redini, e s'incoraggiano i giovani a sottrarsi con l'emigrazione all'obbligo della leva, mentre dall'altra parte con l'abolizione dell'articolo 96 dell'attuale legge di reclutamento si fa tutto il contrario, e lascio al Senato di apprezzare le poche parole che mi sono permesso di dire.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. È mio dovere di replicare alle cose dette dall'onorevole collega Lampertico. L'onorevole senatore Di Camporeale ha già dimostrata l'antitesi, che presenta la legge col privilegio che si vuol introdurre a vantaggio di singoli seminaristi e il maggior rigore sanzionato contro il naturale diritto della famiglia. La contraddizione dà forza alla mia proposta.

L'onor. Lampertico ha parlato di pregiudizi de' liberi pensatori. Quali essi sono? Io parlo liberamente, ma oggi posso dirmi lo schiavo della legge, perchè sono sorto a domandare la conservazione del diritto pubblico, vigente dall'anno 1876, quale fu affermato dai due rami del Parlamento e sanzionato dal Re.

Invito l'onor. Lampertico a spargere fiori sulla tomba di Carlo Cadorna, il quale si levò qui dentro oratore a propugnare il principio dell'eguaglianza degl'Italiani, e l'indipendenza, anzi l'incompetenza dello Stato a provvedere a funzioni religiose. Se vi fu uomo che sentì altamente il sentimento religioso cattolico fu al certo Carlo Cadorna, che volle morire nella più stretta osservanza dei riti tradizionali della Chiesa, lasciando in legato al suo amato fratello di stampare le dotte e sapienti pagine, in cui strenuamente avversò i fini e le arti dei gesuiti, il dilatamento delle dottrine clericali.

Dopo questa risposta dichiaro che non sono punto delle parole dette dall'onorevole senatore Cerruti. Lo Statuto comanda che i senatori abbiano almeno l'età di quarant'anni; si può diventare bambini soltanto col ritorno all'infanzia. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onor. Pierantoni, la prego...

Senatore PIERANTONI. Noi non possiamo temere di esser chiamati bambini, perchè abbiamo oltre i 40 anni.

PRESIDENTE. Il commento che aveva fatto l'onorevole Cerruti aveva cancellato ogni triste impressione.

Senatore PIERANTONI. Io non aveva domandato la parola per un fatto personale, ma per avvertire che non ho propugnata novità alcuna, sibbene la conservazione del diritto vigente.

L'onor. Cerruti non ha potuto offendere me, perchè parlò al plurale ed io non sono che uno dei tanti viventi nel mondo. Io non uso prendere argomento da una frase nè amo fare questione di parole.

Ed ora rispondo che i fatti indicati dall'ono-

revole Lampertico sono notissimi. Egli, uomo di studio al paro di tutti gli altri colleghi, può fornire maggior copia di fatti idonei a dimostrare che all'espansione coloniale si associa l'azione dei missionari. Egli, dottissimo, conosce quanti sacrifici, quanto abbandono di diritti l'Italia dovette sanzionare per il principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Ricorderò a lui, come è noto al Senato, che pel trattato di Berlino furono abbandonati in Oriente tutti quei diritti della Corona che per storica successione la Casa di Savoia, che pure ne aveva di propri, raccolse dalle altre signorie, che ebbero dominio in Italia; egli sa che la Francia ebbe quasi il monopolio de' privilegi in Terra Santa.

Debbo io dire che la vita della nazione spagnuola è plasmata potentemente dall'azione religiosa? Per la Spagna la religione cattolica è quello che il protestantismo è per l'Inghilterra. Ma se la Spagna trova ausilio dai missionari, ha veduto diminuire grandemente altre libertà e le naturali energie che possono compensare l'opera delle missioni.

Io non nego a qualsivoglia Chiesa il diritto alla propaganda religiosa, essendo condizione essenziale di ogni fede quella di far proseliti, come desidero liberi l'azione della scienza e l'insegnamento nazionale. La questione non bisogna portarla fuori i suoi veri termini. Qui si tratta di decidere: se si debba modificare il diritto esistente e sanzionare una legge d'eccezione. Quando si prescrisse l'obbligo dei giovani di prestare il servizio militare, non si volle, nè disdire il sentimento religioso, nè offendere l'ordinamento della Chiesa cattolica; non si volle impedire la possibilità che i giovani, che si vogliono dedicare agli uffici religiosi, dopo di essere stati educati ai doveri dell'esercito, vadano per le missioni.

Anzi la missione per se stessa è milizia, e nessuna cosa è più utile al missionario, quanto il potere associare all'educazione teologica, alla mistica sapienza, il coraggio e l'abnegazione militare. L'onor. Lampertico, che è consapevole delle cose attinenti alle missioni, mi consentirà che io non parli del disegno di monsignore Di Lavigerie che voleva ridestare la memoria dei cavalieri della fede, unendo la croce alla spada. Si comprende che la Francia potette associare alla sua espansione coloniale l'azione

del clero, perchè osserva tuttora il Concordato dopo che consumò l'occupazione, che io non qualifico, l'occupazione a mano armata della Tunisia. Ma il voler provvedere *all'influenza nostra*, mentre invece l'influenza è del clero cattolico, è un contrasenso, stando la separazione dello Stato dalla Chiesa.

L'onor. Lampertico non può ignorare gli studi di psicologia, sopra le razze, che popolano l'Oriente, i quali hanno dimostrato che l'intelletto di quei popoli è incapace al concepimento delle astrattezze teologiche, de' dommi e delle discipline cattoliche. Il battesimo de' popoli di razze inferiori, l'insegnamento de' riti, delle preghiere, de' dommi non correggono i vizi, i barbari costumi, le ferocie. I neofiti vivono ostinatamente immersi nelle loro antiche credenze; il proselitismo talvolta riesce a ingrossare vizi, persecuzioni. Nè io debbo offrire prova di quello che dico, potendo ricordare la fallita politica del nostro Governo, il quale alla missione diplomatica spedita da Menelick credette di offrire dipinti ed arredi sacri e segni di comunanza religiosa; ma la gente, che ripartì da Roma, riportò immagini di santi, campane ed altri emblemi religiosi, ma non mutò costume.

Gli eserciti combattenti nell'Eritrea, pur dicendosi fratelli in Cristo, hanno con barbarie unica ed inaudita mutilato, uccisi e predati i nostri, perchè non in quei cervelli, non in quei cuori può veramente la predicazione dell'Evangelo. Le vestigia del feticismo, dell'idolatria, per cui taluni popoli accettano facilmente i missionari, non altrimenti che come grandi maghi, non ravvisando così nell'azione della razza bianca, nelle sue invenzioni, nel suo inciviltamento che i segni e la meraviglia della magia, rendono inutili gli apostolati.

Quando parlai l'ultima volta in questo Senato, ricordai che l'azione del cardinale Massaia ebbe temporaneo successo, non per la virtù della predicazione, ma per l'inoculazione del vaiolo durante la strage di una orrenda epidemia. Jenner fece dimenticare il Bellarmino.

Nell'ordine delle sue idee, l'onorevole Lampertico doveva fare una sola dimostrazione per convincere l'assemblea della utilità della sua tesi. Doveva dimostrare che le missioni adussero la fortuna degli altri Stati, e che la Chiesa cattolica per la legge del 1876 mancò del per-

sonale idoneo e sufficiente alle missioni, che voleva a servizio dell'influenza italiana.

Questa dimostrazione è impossibile: non sono i giovani a diciassette anni che debbono cimentarsi all'esperimento delle missioni. Come nelle guerre coloniali è migliore il soldato forte, pieno nello sviluppo fisico, anche nell'opera delle missioni è migliore il sacerdote che è pienamente addestrato alle prove religiose, nonchè ai cementi della vita. La Curia Romana è nemica della nazionalità risorta. A me pare che con queste brevi risposte io abbia riaffermata la giusta domanda che non si muti una legge che ebbe il suffragio dei più grandi giuristi, pensatori, uomini di Stato, che onorarono il Senato, che recarono l'esperimento di venti anni d'applicazione. Se altre volte feci vanto nella ricerca d'innovazioni, che parvero troppo libere a questa assemblea vitalizia, non oggi dovrei paventare voto contrario essendo io rimasto sul terreno della conservazione. Sarebbe possibile di combattere contro le mie ragioni, se io fossi l'innovatore e se l'onorevole Lampertico invocasse l'osservanza del diritto costituito. Ripeto che l'innovazione proposta non fu studiata, nè preparata.

È consuetudine parlamentare che qui dentro non sieno citate le discussioni dell'altro ramo del Parlamento; oggi è cosa nuovissima che si voglia correggere una idea infelice con l'autorità del progetto iniziato dai ministri Mancini, Brin e Ricotti. Quel progetto non si fece strada nell'aule parlamentari; ma ho detto che stava al presente come un'ombra al corpo. Sfido la lealtà degli avversari a farlo noto.

Io credeva che il ministro della guerra sarebbe stato della mia opinione, perchè egli d'accordo con i senatori Mamiani, Cadorna, Pantaleoni e Cannizzaro, pronunciò nelle sedute parlamentari del 24 e 25 maggio 1875 due autorevoli discorsi, e si fece forte del voto della Camera elettiva per combattere l'emendamento dei senatori Mauri e Tabarrini. Non vo' dimenticare che il senatore Borsani con dotto ed erudito discorso, come relatore della legge, propugnò che la legge comune fosse applicata al clero.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Volgo alla fine del mio dire. Ho sollevata una questione di rigoroso diritto; ho dimostrato che l'esenzione non ar-

reca alcun vantaggio alla patria, che servirà di allettamento ai padri per costringere i figliuoli alla carriera ecclesiastica, che farà più intransigente e isolato dalla vita sociale il nostro clero.

Aspetterò che l'onon. ministro della guerra, esperto delle cose d'Africa, mi dica: se veramente dal 1885 in poi le condizioni non sono mutate in modo che oggi si abbia un'urgente necessità di addimandare alla Chiesa l'azione delle missioni per restaurare od accrescere la nostra fortuna in Africa.

Ho diritto a tale domanda, perchè la relazione reca queste semplici parole a sostegno della riforma: « Tale disposizione equa e benevola per i novizi del clero ». Ma la legge è severa e per le sventure di famiglia. Al diritto naturale e al diritto professionale non si fa trattamento benevolo, invece al ceto clericale si fa solamente concessione.

« L'Ufficio centrale, aggiunge la relazione, « fa plauso a questa proposta, *atta a tutelare efficacemente la nostra influenza in Oriente* ».

Aspetterò dall'egregio collega Blaserna e dall'onor. ministro che mi dicano quale utilità adurrà allo Stato il ritogliere dal servizio militare i giovani che facciano tirocinio per le missioni, e quali vantaggi ne avrà l'Italia nostra in Oriente.

Triste è la sorte della nostra Italia se da questo articolo di legge deve ripetere le promesse di una influenza politica in Oriente!

La forma dell'articolo, i termini, nei quali è formulata, lasceranno potestà ai preti, ai vescovi, ai direttori spirituali di usare astuzie per estendere la esenzione al maggior numero di chierichetti. Il testo reca: *possono essere applicate* le disposizioni del 3° e 4° capoverso. Una potestà adunque è data al ministro di applicarle, o no; in materia di leva nulla di più tristo e di più pericoloso che il lasciare aperto l'adito alle sollecitazioni politiche e di partito.

PRESIDENTE. Avverta, senatore Pierantoni, che è stato proposto un emendamento, che le sfugge, ed è questo: « con decreto reale saranno stabilite le norme e i limiti di tale concessione ».

Senatore PIERANTONI. L'emendamento non muta il mandato pienissimo di dare, o non dare che reca l'articolo. Nella legge non vi è la possibilità di sorvegliare gli Istituti, perchè si vuole soltanto che siano *riconosciuti* dallo

Stato. L'articolo toglie l'esenzione agli allievi che non sono effettivamente destinati all'estero in qualità di missionari.

Qui sorge la necessità dello Stato di esercitare un'azione di sorveglianza. Che farà? Deve registrare e immatricolare i missionari, li accompagnerà o sorveglierà all'estero?

Nega la legge il beneficio a quelli che *perdono tale qualità*; ma sorgeranno questioni per sapersi quello che sia la *perdita*, s'inventeranno casi di *sospensione*. Nessuna parte della giurisprudenza è più elastica quanto la casuistica per studiare i casi di esenzione. È da supporre che dal momento, in cui i padri di famiglia non vedranno altrimenti la possibilità di sottrarre i loro figliuoli al servizio militare se non col metterli presso i missionari, grandemente si accrescerà la schiera degli aspiranti all'opera delle missioni.

Ed ora una domanda: ha l'Ufficio Centrale, ha il Governo la certezza che la Chiesa consentirà il diritto di sorvegliare e regolare gli istituti dei missionari? Nelle altre nazioni o lo Stato dà le leggi alla Chiesa, ovvero esistono concordati.

Questo articolo presuppone di esser poi un accordo col capo gerarchico della Chiesa. Sono note le furberie, le destrezze usate dal clero per sottrarre i seminari dall'ispezione governativa, che si sono veduti risorgere da un capo all'altro dell'Italia, senza veruna legge, dopo tanti anni. I seminarî hanno ottenuto di dare l'insegnamento laico facendo una legale e pericolosa concorrenza all'insegnamento nazionale.

Tempo verrà, ed opportuno, nel quale potrò indicare al ministro della pubblica istruzione a qual punto sia arrivata l'arte clericale per volgere a reazione l'anima de' giovani. Furono stampate le opere del Machiavelli, soppressi molti brani che toccano delle colpe del papato. Durante il Ministero Martini si volle l'osservanza della legge della pubblica istruzione che permette il conferimento delle licenze ai soli licei e convitti pareggiati, ma per indebite ingerenze si estese la potestà ai licei in corso di pareggiamento. I frati ed i preti, i vessiliferi degli ordini aboliti che non hanno virtù paterna, perchè sono celibi, ottennero perfino dal Consiglio di Stato: che vi possano essere società commerciali, fondate a scopo d'insegnamento per nascondere l'azione clericale.

L'onor. Martini con una circolare richiamò all'osservanza della legge e comandò che gli esami di licenza liceale fossero dati soltanto presso i licei pareggiati. Per reclami singolari il ritorno alla legge fu di nuovo impedito.

Gli uomini più temperati e prudenti, e tra questi ascriverò lo stesso collega, senatore Lampertico deplorano che il clero viva isolato dalla vita nazionale, tanto da non conoscere le virtù, le tradizioni ed i destini della patria.

E questa legge darà occasione a far più triste la sorte de' giovani, che chiusi dalla volontà dei padri nei seminari, ignari della civiltà nostra, della storia delle istituzioni, non potranno vedere che cosa sia questa patria, che vogliamo virtuosa e grande, nè più vivere a contatto della gioventù italiana, ricercando nella disciplina e nelle armi la conculcata coscienza di Italiani!

Onorevole Ricotti, voi che siete un patriotta, con questa legge farete che il clero vieppiù si separi dalle civili virtù, e che non viva nella legge del dovere e del sentimento nazionale.

Ignora il Governo quanto cade ogni giorno sotto i sensi di tutti? Il giorno 20 settembre, in cui si solennizzò il 25° anniversario di Roma restituita all'Italia, le fanciulle chiuse negli educandati fondati da corporazioni, i fanciulli de' collegi e degli ospizi furono separati dal prender parte alle feste; le porte e le finestre chiuse come per giorno di lutto. Furono ordinate preghiere di espiazione e fatti voti per convertire il cuore degli Italiani.

Se credete che in tal modo la gioventù si possa educare devota alla patria, se voi credete di avere con tali ordinamenti un clero forte ed amante della patria il tempo lo dirà. Coloro, che, per caso leggeranno un giorno gli atti della nostra assemblea, non mi diranno improvvido legislatore, se pensai che ricordando la sapienza del Mamiani, del Cadorna, del Pantaleoni, del Borsani avrei persuaso voi, egregi colleghi, che più delle estemporaneità di una legge non preparata nè da dati statistici, nè dalla pubblica valesse il diritto costituito.

Mi permettano di esporre due ultime considerazioni. Lo Statuto prescrive che la la leva sia legge annuale di ordine costituzionale, e io credo che il Senato avrebbe dovuto aspettare che un privilegio siffatto fosse stato prima discusso ed

approvato dalla Camera dei deputati che rappresenta più direttamente la nazione.

Se gravi sono le condizioni fatte al popolo per il debito delle tasse, prudenza voleva che non si sanzionassero esenzioni per l'imposta del sangue.

L'altra considerazione sta nel fatto che il solo ministro della guerra non aveva potestà di proporre la esenzione, ma egli doveva ottenere il consenso del presidente del Consiglio dei ministri.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Disposto ad approvare la proposta dall'Ufficio centrale, mi pare quasi un dovere dirne le ragioni, perchè come fu posta la questione dall'onorevole Pierantoni avrebbe potuto parere logico che io mi schierassi dalla parte sua piuttosto che dalla parte avversa; e questa anomalia mi sarebbe parsa non conforme al mio carattere non spiegare colla parola.

L'onorevole Pierantoni ha posto la questione così.

Questa che voi create è una eccezione, ed è una eccezione e un privilegio a favore di quel partito, che noi nelle nostre tradizioni liberali abbiamo sempre combattuto. E non si tratta di un partito cattolico, egli disse, ma del partito clericale e volle farsi forte in quest'argomento dell'opinione d'un venerato nostro collega defunto, il senatore Cadorna.

Se la questione potesse farsi a questo modo, certamente tutti coloro, che si onorano d'aver sempre reso omaggio ai principi liberali dovrebbero essere con lui.

Ma, a mio avviso, la questione non va posta così.

Non si tratta nè di eccezioni nè di privilegio a favore di chicchessia; si tratta di un atto politico, il quale va apprezzato con criteri di opportunità politica, e prendendo per base lo stato di fatto politico. Noi non possiamo prescindere, parlo almeno di quelli che vivono fuori di ogni chiesa e fuori di ogni confessione religiosa, noi non possiamo prescindere come uomini politici dal considerare anche i fatti d'indole religiosa, l'influenza ch'essi possono esercitare nel mondo, e non possiamo a meno di considerarli secondo che si presentano, ed in rapporto alla condizione politica del momento. Se in Italia noi avessimo altre confessioni religiose, le qual

fossero opportunamente organizzate per la propaganda dei loro principî, se noi, più o meno liberi pensatori, avessimo a nostra volta una organizzazione per la propaganda della civiltà presso i popoli che vivono in uno stato di civiltà inferiore alla nostra, io direi al Ministero e all'Ufficio centrale: date al vostro articolo un carattere più generale. Qualunque giovane si avvii a studi speciali nel nostro paese per far propaganda della civiltà, scongiurando i sommi pericoli, e mettendo cento volte a repentaglio la propria vita in mezzo ai paesi più barbari, qualunque giovane a qualunque confessione religiosa, a qualunque scuola filosofica, possa trovarsi in queste condizioni, esoneratelo, o meglio, accordategli questa facilitazione che voi volete accordare ai missionari cattolici. Ma poiché lo stato di fatto è questo: che in Italia l'unica confessione religiosa la quale si trovi organizzata in modo da poter allevare, istruire, avviare giovani missionari a farsi apostoli di civiltà in mezzo ai popoli barbari, sia la cattolica, per quanto si possa trattare di una civiltà minore, di quella che vagheggiano coloro che non professano i principî del cattolicesimo, pure io credo vada in qualche modo aiutata, perchè si tratta pur sempre d'una civiltà superiore a quella dei popoli in mezzo ai quali quei missionari vanno ad esporre la loro vita.

In Italia non abbiamo che la confessione cattolica organizzata in modo da raggiungere questo scopo.

E allora io non considero più la questione dal punto di vista del privilegio, o dal punto di vista dell'uguaglianza civile, ma la esamino dal punto di vista della opportunità di giovarci di questa organizzazione per la diffusione o per il mantenimento della nostra influenza in mezzo ai barbari.

Io intenderei che si potesse fare la questione sulla utilità di questa propaganda, sulla sua efficacia, sulla proporzione tra gli utili risultati che se ne ottengono e i sacrifici che essa costa.

In questo campo la discussione potrebbe anche forse dal punto scientifico avere una certa importanza.

Ma anche sotto questo profilo la questione io credo che vada considerata dal punto di vista politico, dal punto di vista cioè delle con-

dizioni in cui l'Italia si trova nei rapporti con tutti gli altri paesi civili che la circondano.

Se invero dipendesse da noi costituire un areopago europeo, in cui discutere se giovi mandare questo fiore della gioventù in mezzo ai popoli selvaggi, che poco o nulla si giovano della loro propaganda in favore della civiltà, e questo areopago aver potesse efficacia e potestà per concludere alla cessazione di tutte le missioni, io capirei che noi a queste conclusioni si aderisse e alle missioni si potesse termine.

Ma quando invece in pratica tutti i popoli civili in Europa concorrono ad aiutare la diffusione su tutta la superficie del globo dei propri missionari, i quali spesso non sono che semi gettati al vento senza possibilità di frutto, mentre altre volte qua e là danno frutti di civiltà che non possiamo disconoscere, danno aiuto ai nostri viaggiatori, danno loro consigli, e non fosse altro giovano alla scienza universale dando alla luce avori geografici di importanza, descrizioni di costumi, dati storici ed etnografici di grande valore, dal momento che ogni popolo d'Europa si vale della propria forza religiosa per diffondere la propria influenza perchè non lo faremmo noi pure?

Là dove predomina la confessione protestante aiuti d'ogni genere ne spingono la diffusione, talchè fino in Italia ci giungono i missionari protestanti.

L'onorevole Lampertico mi pare che ci citasse gli aiuti del Gambetta, pur tanto noto per quella frase che esclude ogni possibilità di sospetto clericale in lui, aiuti dati alle missioni cattoliche. E lo ripeto: quando tutti i popoli credono di valersi delle forze religiose organizzate per mandarle aralde di civiltà in mezzo al mondo più barbaro, siamo proprio noi che dobbiamo in tutto astenerci? (*Bravo, bene*).

Quando i fatti che ci addita l'onorevole Lampertico dimostrano come una volta questa missione di civiltà disinteressata, alta, per quanto ispirata da una fede, da opinioni che l'onorevole Pierantoni ed io non dividiamo, e le quali tuttavia rappresentano una missione di umanità, di civiltà in confronto al grado di civiltà dei popoli in mezzo ai quali si esercita, era nelle nostre mani, ed ora va gradatamente passando nelle mani, non solo di altri popoli, ma nelle

mani di altri popoli nostri avversari, nostri nemici?

Queste sono le ragioni per cui io non mi sento di votare contro la proposta dell'Ufficio centrale.

Certo in me, che ho assistito a questa discussione con molto interesse, ha fatto una certa impressione l'ultima parte del discorso del mio amico senatore Pierantoni.

C'è la possibilità che queste disposizioni che noi ispiriamo ad alti concetti di patriottismo, ad elevati fini di civiltà, possano essere abusate precisamente da quell'organizzazione che dirige all'infuori di noi la confessione religiosa, in mezzo alla quale siamo costretti a cercare i missionari di cui vorremmo giovarci. E, se si potesse evitare il pericolo a cui il senatore Pierantoni accenna, con concrete disposizioni legislative, io certo vi sottoscriverei con lui. Se non che la legge nel vaticinare eventi futuri, nel vaticinare le possibili delusioni, i possibili raggiri per distoglierla dai suoi fini non può non arrestarsi.

Perciò, ad onta che io abbia la stessa ripugnanza del mio amico Pierantoni ad accordare al potere esecutivo troppe facoltà e l'uso di esse mediante decreti reali, tuttavia io trovo che in questo caso l'aggiunta che ci propone l'Ufficio centrale, per cui si lascerebbe al potere esecutivo di provvedere e regolare l'applicazione dell'articolo in discussione, mi pare che non possa dirsi inopportuna.

Il ministro della guerra, speriamo per sempre, ma certo per moltissimi anni, in Italia, rappresenterà certo l'interesse vero e proprio dell'esercito, e applicherà, *manu militari*, la legge così come l'ha voluta il Parlamento.

Se così è, io non temo che egli abbia la facoltà di regolare con decreti reali, da modificarsi anche se occorre con successivi decreti reali, l'applicazione dello speciale provvedimento che discutiamo, poichè io sono sicuro che egli si varrà di questa facoltà appunto per reprimere gli abusi temuti dall'onorevole Pierantoni, per distruggere le mene che si tentassero per dare alla legge una applicazione più estesa e diversa da quella che noi abbiamo voluto accordare in un intento di civiltà superiore, in un intento d'italianità.

In questo senso non ripugno dallo accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LAMPERTICO. Non faccio un discorso, tanto più che temerei di attenuare l'impressione che non dubito avrà fatto in Senato la parola del senatore Parenzo.

Soltanto a me preme, quasi per fatto personale, di fare una pubblica attestazione, ed è questa: il senatore Parenzo metteva innanzi la convenienza eventuale di un qualche provvedimento legislativo per cui si potesse evitare il pericolo che quel favore che comunque si dà alle missioni da parte del Governo italiano possa servire ad altri intendimenti che non siano i nostri.

Quello che io non so se possa fare la legge, si fa però in un campo bastantemente vasto per volontà di liberi cittadini. Ed io, quantunque non ministro degli esteri, ho un bel *libro verde*, di cui vado pubblicando in varie città d'Italia di tratto in tratto qualche pagina molto eloquente, ed in verità io posso dimostrare coi documenti come infatti ho in più occasioni dimostrato quant'alto e riverito suoni il nome d'Italia, particolarmente nelle scuole dell'alto Egitto, nella scuola delle suore d'Ivrea a Smirne, nelle scuole di Costantinopoli.

Per me non leggo mai quel carteggio molto frequente senza veramente commuovermi e senza augurarmi che quella concordia di sentimenti, di cui io raccolgo l'eco da paesi lontani, possa avere anche manifestazioni più vicine, concordia di pace cittadina che credo sia un elemento di forza della nazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Signori, la questione ormai mi pare già talmente discussa e talmente maturata, che non vorrei intrattenere troppo a lungo il Senato con le mie osservazioni.

Però io devo una risposta all'egregio senatore Pierantoni, il quale ha accennato a questo fatto, che è verissimo, di avermi l'altro ieri parlato delle difficoltà che, secondo il suo modo di vedere, incontrava la disposizione della quale noi ci occupiamo. Il fatto è verissimo, e siccome io tengo sempre all'opinione dei colleghi, ci ho pensato sopra, mi sono consultato con gli onorevoli senatori componenti l'Ufficio centrale, ed abbiamo creduto che si potevano con un emen-

damento togliere forse, se non del tutto, almeno in gran parte le preoccupazioni, che egli mi aveva mostrato.

Io ringrazio l'onorevole senatore Parenzo per l'appoggio che egli ha voluto dare, tanto aperto e tanto efficace, al nostro emendamento.

Devo però osservare prima di tutto, che mi pare che la questione sia stata notevolmente allargata.

Qui non si tratta di un privilegio da accordare agli ecclesiastici, che sono in grandissimo numero; si tratta soltanto di una classe molto ristretta di missionari, i quali sommano a poche centinaia. Non si tratta neppure di un privilegio, perchè li mettiamo nelle stesse condizioni degli studenti di Università, i quali hanno il diritto di protrarre il servizio militare fino ai 26 anni. In fondo adunque la questione è molto meno grave di quella, che poteva apparire dalle parole pronunciate dall'onorevole senatore Pierantoni.

Il certo si è, che nell'opinione pubblica degli ultimi dieci anni si è fatto sempre più strada il pensiero, che abbiamo trascurato troppo questo elemento morale nella nostra espansione all'estero.

Che poi gli allievi delle missioni, quando sono all'estero, non abbiano il sentimento della patria, è cosa che mi par proprio che non si possa asserire.

Infatti l'esperienza degli ultimi anni ci ha dimostrato il contrario.

Credo quindi che faremo bene ad approvare la proposta, come è venuta dal Ministero, e come noi l'abbiamo emendata, perchè il nostro emendamento non ha avuto altro scopo che di limitare, limitare, e limitare ancora.

Risponderò ora qualche cosa al rimprovero mossomi dal senatore Di Camporeale.

E qui mi trovo molto imbarazzato, perchè ciò che egli disse, si riferisce ad un articolo già approvato.

Mi dispiace che non abbia sollevato prima la questione, perchè l'avremmo potuta discutere.

Se però egli trova che nella mia relazione un passo sia stato cinico, mi permetta l'onorevole Camporeale, al quale sono amico da tanti anni, mi permetta che io gli dica che non credo di avere quel carattere, e tutti quelli che mi conoscono, che hanno letto i miei poveri scritti, credo potranno asserire che quel ter-

mine non sia applicato alla franchezza delle cose che ho scritto. Sarò stato più o meno felice nella forma del mio ragionamento, ma mi permetta l'onor. Di Camporeale di dirgli, che la sua proposizione non è giusta, e che non l'accetto.

Io non avrei altro a dire a quello che egli ha esposto; se non che egli ha voluto richiamare l'attenzione del Senato sopra un punto ancora in discussione. Egli ha detto: Da una parte voi siete stati duri, e dall'altra parte col l'art. 9, che riguarda gli emigrati all'estero, voi largheggiate assai.

Innanzitutto farei osservare all'onor. Di Camporeale, che noi colla nostra proposta avevamo già ridotto a 15 anni i 17 di cui egli parla. Il nostro concetto è questo: Quando un giovane esce d'Italia, e si trasforma in emigrato non temporaneo ma permanente, perchè deve star fuori fino all'età di 32 anni almeno, non deve poterlo fare sotto l'impulso della paura, di dover quando che sia sottostare alla leva. Bisogna che egli sia giovane in modo da non poter emigrare da sè.

Ora a 15 anni un giovane non esce solo fuori d'Italia; se ci va, lo fa soltanto coi suoi genitori, colla sua famiglia, che lo porta con sè; e quindi non vi è timore fondato, che si promuova con ciò un'emigrazione artificiale. Ma se l'onor. Di Camporeale chiede che l'età di 15 anni sia ancora troppo elevata, faccia lui una proposta e così la discuteremo.

Io credo però che con l'emendamento, da noi proposto, l'incoraggiamento all'emigrazione non vi possa essere; perchè quando un giovane a 15 anni lascia l'Italia per star fuori fino al 32° anno almeno, vi deve essere una ragione molto grave, che spinge lui e la sua famiglia a cercare nuove condizioni di esistenza, e non la sola passione del momento o la paura della leva.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Questa discussione ha preso uno sviluppo importante: tuttavia, dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli Parenzo, Lampertico e Blaserna, i quali hanno messo in chiaro la questione, a me resta solo da aggiungere poche parole per rispondere alle osservazioni, che in parte approvo, del

senatore Pierantoni, e per delineare lo stato di fatto.

L'onor. Pierantoni ha troppo ampliata la questione; i provvedimenti da me proposti non si riferiscono all'intero ordinamento clericale ossia a tutti coloro che, studiando nei seminari, si dedicano alla carriera ecclesiastica, ma si limitano a quei pochissimi tra questi che si preparano per il difficile e benemerito servizio delle missioni all'estero.

L'onor. Pierantoni, invece, non ha trattato soltanto delle missioni, ma si è addentrato nella questione generale.

Prima del 1872 alcuni studenti di seminari erano esenti dagli obblighi di leva. Da quell'anno invece tutti furono obbligati al servizio militare con due soli temperamenti: il volontariato di un anno, al quale possono aspirare tutti coloro che sono in grado di pagare allo Stato una determinata somma, e che posseggono una determinata istruzione, ed il ritardo di prestare il servizio fino al 26° anno di età, concesso agli studenti delle università o di istituti ad esse assimilati indipendentemente da qualsiasi pagamento.

All'infuori di questi due temperamenti tutti sono obbligati al servizio militare. Il partito clericale invece avrebbe voluto che gli studenti destinati al sacerdozio continuassero ad essere dispensati dal servizio militare, ma a queste pretese allora tutti si opposero e difatti la legge passò in questo senso, e cioè che gli studenti che volevano seguire la carriera ecclesiastica avessero gli stessi obblighi degli altri. Se però possono fare il volontariato di un anno, non possono invece ritardare il servizio a meno che non siano iscritti in una università governativa od altro istituto pareggiato.

Ora l'art. 8 del presente disegno di legge, senza violare il principio del servizio militare obbligatorio e personale, concede una specie di esonerazione dal servizio sotto le armi in tempo di pace alla massima parte degli iscritti residenti all'estero.

Questo articolo era già stato compreso nei disegni di legge sul reclutamento precedentemente presentato dall'onorevole Pelloux e dall'onorevole Mocenni.

L'esperienza ci ha dimostrato che col rigore delle nostre leggi non si fa che accrescere il numero dei renitenti alla leva, numero che

ascende annualmente a ventimila ed è quasi esclusivamente composto di individui residenti all'estero; e così periodicamente fummo sempre forzatamente costretti a concedere amnistie a centinaia di migliaia di renitenti.

Gli altri Stati hanno già da tempo provveduto ad eliminare questo inconveniente ed è sembrato che anche da noi fosse necessario provvedere: ciò appunto abbiamo cercato di fare con questo articolo.

La proposta a favore dei missionari era stata già presentata dal ministro Mancini nel 1885 per considerazioni politiche e di interesse nazionale.

Allora era difficile fare concessioni ai missionari perchè nella legislazione non esistevano disposizioni che accordavano facilitazioni ai giovani che si recavano all'estero.

Oggi cosa si propone per questi missionari? Prima di tutto li mettiamo in condizione di poter fruire del beneficio di ritardare il servizio militare fino al ventiseiesimo anno di età, lo che è accordato a tutti gli studenti di ordine superiore.

Ciò potrebbe farsi anche per decreto regio, perchè la legge attuale accorda tale beneficio a tutti gli studenti non solo delle Università, ma anche di istituti superiori.

Basterebbe quindi che con un decreto regio si stabilisse una specie di pareggiamento alle Università degli istituti in cui i giovani si preparano per andare in missione all'estero, come si è fatto per la scuola navale, la scuola di agricoltura e molte altre che non sono universitarie, ma sono pareggiate. Gli studenti di queste scuole superiori sono ammessi a ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno d'età, come vi sono anche ammessi gli studenti che si trovano nelle Università estere. Per esempio, molti giovani che vanno a fare il corso di scuola tecnica a Zurigo, hanno diritto al ritardo in questione perchè c'è un decreto reale che ve li ammette. Ripeto, si poteva con decreto regio concedere altrettanto anche ai giovani che si trovassero nei collegi destinati al tirocinio per le missioni, ma in tal caso quando avessero raggiunto il ventiseiesimo anno d'età avrebbero dovuto fare almeno un anno di servizio come volontari di un anno pagando la somma prescritta.

Ora invece si vuole dare a questi giovani che si recano in missione all'estero la prov-

visoria dispensa dal presentarsi alle armi, quella stessa dispensa che si propone di accordare agli iscritti di leva residenti all'estero.

Questa proposta fu fatta nell'interesse del paese, poichè, come tutti hanno accennato, a noi per ragioni politiche e per mantenere alto lo spirito e il prestigio nazionale conviene che questi missionari, particolarmente in Oriente ed in Africa, siano italiani e tanti quanti almeno ne occorrono per non essere sopraffatti dalla concorrenza delle altre nazioni.

Tale concorrenza ha sempre più peggiorato la nostra posizione e l'esperienza ci ha dimostrato che la perdita di una buona parte della nostra influenza all'estero dipende appunto dall'aver trascurato i nostri missionari. Se poi il Parlamento approvasse soltanto le facilitazioni che si vorrebbero concedere a quei giovani nati all'estero che vi si recano prima del quindicesimo anno di età, accadrebbe certamente che i futuri missionari invece di rimanere in Italia a frequentare, per esempio, la scuola di Verona, andrebbero a stabilirsi a Lugano; e così godrebbero indirettamente gli stessi vantaggi.

In questo modo si stimolerebbero i missionari a trasportare ai nostri confini gli istituti che senza inconvenienti possono esistere in Italia, mentre è meglio che essi siano educati in Italia, piuttosto che in uno Stato estero qualunque a noi vicino.

Dunque un vero privilegio personale non c'è, ma si concede una facilitazione nell'interesse dello Stato. E come giustamente l'Ufficio centrale ha proposto col suo emendamento, i limiti di siffatta concessione restano in mano dello Stato, poichè è desso che deve riconoscere innanzi tutto i collegi destinati al tirocinio per le missioni, e fissare anche il numero massimo di coloro ai quali il provvedimento in questione può essere applicato.

L'onor. Lampertico ha ricordato che precedenti di tal genere si hanno nel 1889, anno in cui, mediante regio decreto, fu riconosciuto uno di questi istituti.

Ora questi istituti riconosciuti dallo Stato rimangono naturalmente un po' sotto la sorveglianza del Governo, e quindi acquistano il carattere di tutte le altre scuole che non sono direttamente amministrate dallo Stato, ma che sono da esso autorizzate.

A me pare pertanto che la garanzia sia sufficiente, e sebbene si possa prevedere che, oltre quello già esistente, altri istituti domanderanno di essere riconosciuti, pure il loro numero non potrà aumentare a dismisura, perchè lo Stato ha la facoltà di vedere se sia il caso di accordare tale riconoscimento.

Bisogna poi tenere presente che la legge ammette il riconoscimento degli istituti in cui si preparano i missionari e non i giovani che si dedicano al sacerdozio in genere; e perciò non tutti i seminari potranno essere convertiti in istituti per le missioni.

Mi pare adunque che di garanzie ve ne siano a sufficienza per impedire qualunque abuso.

L'onor. Parenzo, diceva poc'anzi: noi non abbiamo l'idea qui in Italia di altri istituti che preparino al servizio delle missioni all'infuori di quelli cattolici, ed è perciò che, accordando facilitazioni ai giovani di quelli istituti, riceviamo l'effetto che si faccia loro un trattamento di favore e privilegiato di fronte a quelli che professano altre religioni. Io in proposito devo accennare che certamente se sorgesse un istituto di protestanti, anglicani o di svedesi, dovremmo applicare lo stesso articolo, e il nuovo istituto potrebbe essere riconosciuto come quello cattolico. Ed anche oggi nell'Eritrea abbiamo delle missioni svedesi che sono protette dal Governo italiano.

Ad esse lasciamo libertà perfetta perchè alla fin dei conti, come ha detto benissimo l'onorevole Parenzo, hanno lo stesso scopo che vogliono conseguire le cattoliche: quello cioè di portare la civiltà ove manca o difetta.

Mi pare che sotto questo punto di vista non ci sia niente di clericale o di antiliberale, e che non ci sia neppure una marcata disuguaglianza con la generalità dei cittadini, poichè si danno agli allievi missionari le medesime facilitazioni che si accordano ad altre categorie di persone, quelle cioè del ritardo fino a 26 anni e della dispensa provvisoria a prestare servizio a coloro che risiedono all'estero.

Non esistendo pertanto vera differenza di trattamento prego il Senato di voler acconsentire a questa proposta dell'Ufficio centrale.

Riguardo all'altra questione sollevata dall'onor. Di Camporeale debbo dire innanzi tutto che sarebbe stato più opportuno se egli l'avesse

fatta al momento della discussione dell'articolo al quale essa si riferisce.

È però abbastanza importante e quindi non posso lasciarla passare inosservata.

L'art. 96 stabilisce che un militare sotto le armi o in congedo illimitato può essere trasferito in 3^a categoria qualora acquisti il titolo per il quale avrebbe dovuto essere assegnato alla categoria stessa al momento del suo concorso alla leva.

Tale disposizione venne sancita soltanto con la legge del 1882. Prima di quell'anno i passaggi di militari alla 3^a categoria avvenivano in numero molto limitato perchè la legge li ammetteva soltanto in pochi casi. Con la legge invece del 1882 i militari poterono invocare il passaggio alla 3^a categoria per tutti i titoli che danno diritto all'assegnazione alla categoria ora detta al momento del concorso alla leva.

Allora non si calcolarono le conseguenze di questa disposizione le quali sono state disastrose. In tal modo si perdettero ogni anno tre o quattromila uomini che avevano ricevuta l'istruzione militare.

Ma allora si era negli anni di abbondanza, abbondanza nel senso che non ostante tali perdite si aveva sempre il numero di uomini necessario per la mobilitazione; e non si tenne conto che col trascorrere degli anni la perdita per dodici classi sarebbe divenuta di circa 25,000 o 30,000 uomini ed avrebbe quindi esercitato sulla forza una pericolosa influenza che le ultime amministrazioni della guerra furono concordi nel riconoscere e nel tentare di eliminare.

D'altra parte anche il fatto che lo Stato ha dato l'istruzione al militare deve pure avere qualche valore.

Qui giova far considerare che il regolamento stabilisce che il militare che non si è valso del diritto di essere assegnato alla terza categoria può essere mandato in congedo illimitato per anticipazione, dopo aver prestato sotto le armi otto mesi di servizio, mentre poi al soldato che trovasi in congedo illimitato in sostanza poco importa di essere in prima, in seconda od in terza categoria poichè in caso di mobilitazione tutti sono chiamati ugualmente e possono, senza riguardo alla categoria, essere impiegati in qualsiasi servizio in guerra.

Si aggiunga che in materia di assegnazione alla terza categoria qualunque sistema non

può avere che una giustizia relativa, perchè la giustizia assoluta richiederebbe una serie di provvedimenti incompatibili col mantenimento della forza.

Ed è così che anche con la legge attuale si vedono assegnati alla terza categoria individui in condizioni migliori di quelli in cui possono trovarsi altri che non vi sono assegnati, e che l'assegnazione stessa la conservano individui sebbene sia venuto meno il titolo in base al quale l'ottennero.

Per citare qualche esempio osserverò che il figlio di madre vedova che venga a perdere la madre anche pochi giorni dopo quello dell'arruolamento conserva tuttavia l'assegnazione alla terza categoria, mentre il militare di prima categoria sebbene dopo il congedo venga a trovarsi in condizione di dover provvedere a moglie e figliuoli non avrà mai diritto all'assegnazione alla terza categoria. In caso di guerra quindi, il primo con ogni probabilità rimarrà in famiglia e il secondo converrà che la lasci per raggiungere le bandiere.

Da ciò scaturisce che di tutti questi casi la legge è nell'assoluta impossibilità di tenere il debito conto, che l'assegnazione alla terza categoria ha un valore soltanto in tempo di pace poichè i militari che vi appartengono non debbono prestare un lungo servizio sotto le armi, e che ai militari che trovansi in congedo illimitato l'assegnazione alla categoria suddetta non dà un vantaggio reale.

È evidente infatti che i militari di prima categoria sono in tempo di guerra più colpiti degli altri perchè hanno avuta l'istruzione militare. Se quei di terza avessero avuta l'istruzione sufficiente si incorporerebbero come gli altri e così si potrebbero richiamare alle armi le classi più giovani in vece delle classi più attempate di prima categoria.

Queste sono le ragioni che volevo dire al senatore Di Camporeale per giustificare la soppressione di un articolo che fu introdotto nella legge del 1882; e per dimostrargli che l'esistenza di questa disposizione reca un vero danno all'esercito perchè vi sottrae una considerevole forza istruita e non è poi di gran vantaggio individuale perchè anche col presente disegno dilagge il militare che venisse a trovarsi in condizioni nelle quali avrebbe avuto fino ad

ora diritto al passaggio alla terza categoria è inviato in congedo illimitato.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Avrei poche parole da rispondere all'onorevole ministro; ma prima vorrei scagionarmi da un rimprovero che mi ha fatto l'onorevole Blaserna. Egli si lagnò che io, che da molti anni conosco lui ed il suo animo gentile, lo avessi accusato di cinismo. Io veramente parlavo degli argomenti citati in appoggio della tesi della soppressione dell'art. 96, e l'onorevole Blaserna, il quale diceva testè che avrebbe avuto molti buoni argomenti a difesa della sua tesi, converrà di non aver scelto nel suo ricco arsenale di argomenti quelli che peccavano di molta sensibilità o di molta considerazione per le condizioni veramente infelici nelle quali si sarebbero trovati gli individui di cui si tratta. Ma non potevo avere la benchè minima intenzione di dire cosa spiacevole al senatore Blaserna, e mi dispiacerebbe se avesse potuto interpretare le mie parole in senso diverso da quello che le aveva ispirate.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Grazie.

Senatore DI CAMPOREALE. In quanto all'onorevole ministro osservo. Egli dice: nella legge del 1882 queste esenzioni erano limitate a pochi casi. Ebbene, io rispondo che anche questi pochi casi adesso vengono soppressi, ed è di ciò appunto che io mossi lagnanza: quando si tratti d'individui i quali si trovano in condizioni dolorose ed infelici; quando si tratti di famiglie che possano essere ridotte proprio a morir di fame, anche le piccole eccezioni hanno un valore, ed un valore non piccolo. Adesso con questa disposizione non ci saranno più nè poche nè molte eccezioni, sono sopresse tutte, e questo non mi pare progresso...

PRESIDENTE. Non possiamo più rimediare.

Senatore DI CAMPOREALE. Non c'è che votare contro la legge.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ad uno che ha la disgrazia di perdere il padre o la madre il regolamento accorda il diritto di due mesi di licenza, trascorsi i quali può anche essere inviato in congedo illimitato.

In questi disgraziati casi si rimedia e si rimedierà sempre con disposizioni amministrative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io ho pregato il signor presidente di darmi potestà di parlare, perchè per altri doveri non posso assistere alle sedute del Senato. Intendo dare uno schiarimento all'onor. signor ministro. È cosa facile ad un ministro, che attende alle discussioni delle due assemblee, di cadere in equivoci, e l'onorevole ministro della guerra è appunto caduto in un equivoco. Alla Camera dei deputati si chiese la esenzione di tutti i seminaristi dal servizio militare, e trionfò invece il principio della legge imparziale e comune, e perciò da applicarsi al clero.

In quest'aula invece i signori senatori Mauri e Tabarrini presentarono un emendamento composto di due parti. Con la prima si chiedeva che fossero esentati i soli preti esercenti il ministero pastorale. L'emendamento indicava i parroci e i vescovi. Dicevano che fosse impossibile togliere agli Appennini il solo uomo che rappresenti la civiltà. Possibile che un vescovo fosse armato e gettato nei campi di guerra? Si rispose che i parroci avevano i coadiutori, e che non esiste in diritto canonico un vescovo a trentadue anni.

Col secondo emendamento si addimandava di assegnare i preti al servizio sanitario; si rispose che il provvedimento era di disciplina interna spettante al regolamento.

Ella, onorevole ministro, pronunciò due autorevoli discorsi nelle sedute del 25 e 26 maggio, e fu strenuo difensore del diritto comune; io non mi aspettavo che oggi si sarebbe appalesato fautore di un cambiamento, che spiacerà alla nazione, che addurrà danno. Non voglio più ripetermi.

Quando si è parlato dell'utilità che questa legge ci potrà dare, ho ricordato il Mamiani, il Cadorna e tanti altri, i quali addimostrarono sapientemente come l'educazione e la propaganda religiosa non siano funzioni di Stato.

Il Lampertico ed il Parenzo hanno citato l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, la Francia e il Portogallo. Ho già risposto che in alcuni di quei paesi lo Stato dà le leggi alla Chiesa, che negli altri vige il sistema di concordato; tra noi domina quello della separazione dello

Stato dalla Chiesa. Ma la Chiesa insidia la patria, vuole prona lo Stato e l'elemento laico.

Io pure mi accendo al fascino delle belle parole, ma non so applaudire al criterio della *opportunità politica* invocata dal collega Parenzo in una legge, che deve essere legge di alta e rigorosa giustizia. Non ho avuto risposta alcuna alle mie obiezioni. Ho detto all'onorevole ministro della guerra, come ultimo argomento che lo Statuto, che vuole la legge della leva annuale, *a fortiori* comprende la rigorosa osservanza che anche la legge del reclutamento sia prima presentata alla Camera dei deputati.

Il Senato, approvando questo emendamento, solleverà la resistenza della Camera dei deputati, che combatterà l'eccezione non fatta ai *missionari*, ma ai *novizi*, perchè vorrà impedire che si offra un grande allettamento a che i ragazzi educati dagli istituti clericali, e spinti dalla parte clericale all'odio del risorgimento nazionale aumentino il numero abbondante di un clero poco istruito e promettente per la purezza dei costumi, per il governo delle coscienze e per la quiete sociale.

Invano mi si è fatta la concessione di un emendamento, che poco o nulla migliora la legge, perchè io non so comprendere quale competenza possa avere il ministro della guerra a regolare il tirocinio delle missioni. Capisco il tirocinio del tiro a segno, e tutta la scienza applicata all'apparecchio dell'arte militare.

Si ricordi, onorevole ministro, quel che avvenne quando il ministro della guerra volle fare il pedagogo. Tenga il suo ufficio per il bene della patria e del Re ne' suoi rigorosi confini.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Nello Statuto è detto soltanto che tutte le leggi di finanza debbono essere presentate prima alla Camera che al Senato, ma null'altro; e perciò non si può far questione per il presente disegno di legge che non riguarda la finanza dello Stato.

A tale proposito posso citare dei precedenti: il Ministero passato presentò la legge sul reclutamento di sua iniziativa al Senato. In quanto alla legge annuale di leva è un'altra questione; e credo che anche questa potrebbe essere prima presentata al Senato, ma trovo piena-

mente corretta la consuetudine di presentarla prima alla Camera elettiva. Quindi mi pare che l'obiezione sollevata circa la priorità da parte della Camera dei deputati di esaminare questo progetto di legge non abbia un gran valore.

Le osservazioni fatte poi dall'onorevole Pierantoni non riguardavano i soli missionari, ma tutti i giovani che nei seminari si dedicano alla carriera ecclesiastica.

Ora invece nel caso concreto si tratta dei soli missionari, e quindi non mi rimane che raccomandare al Senato le proposte dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Verremo ai voti: a quest'art. 8 è proposto un emendamento nel 4^o paragrafo che già lessi: laddove è detto « Gl'inscritti nati e residenti all'estero, e quelli che vi si recano prima del 17^o anno di età » si dica invece: « Prima di aver compiuto il 15^o anno di età ».

L'emendamento è stato proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

È stato proposto poi al penultimo paragrafo questo emendamento. Laddove è detto: « Le disposizioni contenute nel terzo e quarto capoverso del presente articolo possono essere applicate anche ai giovani che al loro concorso alla leva si trovino nei collegi destinati nel Regno o nella colonia Eritrea, al tirocinio per le missioni » l'Ufficio centrale propone si dica invece: « al loro concorso alla leva si trovino nei collegi del Regno o nella colonia Eritrea riconosciuti dallo Stato e destinati al tirocinio per le missioni ».

Questo emendamento è stato accettato dal signor ministro.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente nell'ultimo capoverso, laddove era detto: « Cesserà per essi l'ottenuto beneficio qualora interrompano il tirocinio suddetto, ecc. », si sostituisca: « Con decreto reale saranno stabilite le norme ed i limiti di tale concessione, la quale cesserà per essi qualora interrompano il tirocinio suddetto ».

Il resto come è stampato.

Questo emendamento pure è stato proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8 così emendato: lo rileggo

Art. 8.

Agli articoli 81 e 82 del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari.

« Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia legazione o il regio consolato più vicino: e in base al risultato di questa visita vengono, secondo i casi, arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, ovvero riformati.

« Gli iscritti nati e residenti all'estero e quelli che si recano all'estero prima di aver compiuto il 15° anno di età, qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, eccetto in caso di mobilitazione, finchè duri la loro residenza all'estero, e vengono definitivamente prosciolti da ogni obbligo di servizio militare quando abbiano compiuto il 32° anno di età senza aver trasferito la residenza nel Regno.

« Non possono godere della dispensa di cui sopra, i militari che abbiano perduto volontariamente la cittadinanza italiana nei casi indicati nell'art. 11 del Codice civile.

« I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono, nel termine di 15 giorni, darne notificazione al distretto militare e presentarsi per adempiere i loro obblighi di servizio militare.

« Possono però in casi gravissimi ed eccezionali ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ad un mese.

« Contravvenendo a queste prescrizioni sono dichiarati disertori.

« Le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto capoverso del presente articolo, possono essere applicate anche ai giovani che al loro concorso alla leva si trovino nei collegi del Regno o della colonia Eritrea riconosciuti dallo Stato e destinati al tirocinio per le missioni.

« Con decreto reale saranno stabilite le norme ed i limiti di tale concessione, la quale cesserà per essi qualora interrompano il tirocinio sud-

detto, ovvero se, dopo aver ultimato il tirocinio stesso o compito il 26° anno di età, non vengano effettivamente destinati all'estero in qualità di missionari, o perdano tale qualità prima di aver compiuto il 32° anno di età ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 9.

Gli iscritti e i militari di leve anteriori a quella della classe 1877 che vennero dichiarati renitenti o disertori perchè mancanti alla chiamata alle armi della loro classe o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, mentre risiedevano all'estero e vi risiedano tuttora, se al 1° gennaio 1897 abbiano compiuto il 32° anno di età saranno prosciolti dalla rispettiva imputazione e da ogni obbligo di servizio militare nel Regno.

Gli altri potranno entro due anni dalla data suddetta regolare la loro posizione a termini dell'articolo precedente, dopo di che saranno essi pure prosciolti dalla rispettiva imputazione.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1897.

Il Governo del Re ha la facoltà di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge, di quelle stabilite dalle altre leggi che apportarono modificazioni al detto testo unico, di quelle del Codice penale pel Regno d'Italia e di riordinarne le disposizioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Prego intanto i signori senatori a volersi riunire negli Uffici domani alle ore 14 per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione dei comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfalin alla circoscrizione della pretura di Oristano (n. 179);

Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia (n. 180);

Con dono di sopratasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, assicurazione e manomorta, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 484 (allegato R) e 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2^a) (n. 184).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97.

Votanti	79
Favorevoli	70
Contrari	9

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata (n. 163);

b) Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito (n. 162).

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convenzioni colla Società italiana per le strade ferrate Meridionali e con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il compimento delle ferrovie Isernia-Campobasso, Roccasecca-Avezzano e Salerno-San Severino (n. 164);

Pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (n. 178);

Disposizioni di Tesoro (n. 181);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 (n. 182).

La seduta è tolta (ore 18 e 45).